

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL
COMUNE DI TORINO

PREMESSO CHE:

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 ha introdotto l'obbligo, per alcuni casi, che il riconoscimento delle aree denominate "L2 - Localizzazioni commerciali urbano – periferiche non addensate", avvenga tramite il ricorso a procedimenti negoziali, secondo il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio;
- l'articolo 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. prevede che per il riconoscimento di una "Localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2", si debba ricorrere alla stipula dell'Accordo qualora la superficie territoriale superi i mq 70.000 per il comune metropolitano, i mq 40.000 per i comuni facenti parte dell'area di programmazione commerciale (con esclusione del comune metropolitano) e mq 25.000 per tutti gli altri comuni. L'Accordo, da stipularsi tra Comune, Provincia e Regione, dovrà, nei contenuti di dettaglio, analizzare e valutare tutti gli aspetti indicati all'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. e, conseguentemente, individuare le necessarie soluzioni territoriali e ambientali;
- in data 12 luglio 2013 con Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 sono state approvate le disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di Accordo di programma in attuazione della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.”;
- il Comune di Torino, classificato ai sensi dell'art. 11 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. come "comune metropolitano" appartenente all'area di programmazione di Torino, ha avviato con nota prot. n. 00050255 del 3 dicembre 2019, pervenuta nella stessa data (ns. prot. n. 112825/A1903A), secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni sopra richiamate, il procedimento di Accordo per il riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" in Torino, denominata "Mirafiori", allegando la seguente documentazione minima prevista dall'art. 2 della D.G.R. n. 45-6097/2013 e precisamente:
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 2019-04716/016 del 5.11.2019;
 - Elaborati grafici:
 - Estratto PRG vigente – scheda normativa Zona Urbana di Trasformazione Ambito 16.34 Mirafiori A (allegato 1 alla D.G.C. n. 2019-04716/016)
 - Perimetro L2 (allegato 2 alla D.G.C. n. 2019-04716/016)
 - Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (allegato 3 alla D.G.C. n. 2019 04716/016)
 - Valutazione "ex ante" - Relazione generale -gennaio 2019;
- il Comune di Torino, previa formalizzazione della volontà di procedere al riconoscimento di una nuova localizzazione L2, espressa mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019-04716/016 del 5.11.2019, propone l'Accordo ritenendo che *"....la proposta di riconoscimento della Localizzazione L2, denominata. "Mirafiori", rispecchia gli indirizzi programmatici concertati con l'Accordo di Programma sopra richiamato, stipulato dai partecipanti a diverso titolo alle Conferenze dei Servizi che hanno portato alla definizione dei contenuti dell'Accordo stesso, la decisione di dare corso alla procedura concertativa prevista dalla vigente programmazione regionale finalizzato alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della localizzazione L2. si configura quale attuazione di valutazioni che lo stesso Consiglio Comunale ha condiviso in sede di ratifica dell'Accordo di Programma del 2011, coerentemente con le previsioni della programmazione urbanistica della Città." [...] "...i contenuti dell'Accordo di Programma dovranno essere recepiti con deliberazione del Consiglio Comunale in quanto determinano la variazione dei criteri di programmazione commerciale. I contenuti dell'Accordo di Programma riguarderanno esclusivamente gli aspetti previsti dall'art. 14 della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012, e quindi non determineranno la modifica degli strumenti urbanistici, la cui variazione invece seguirà le procedure proprie della normativa urbanistica."*

- L'area oggetto del presente Accordo è posta all'interno del compendio industriale Mirafiori che nel 2005 è stato oggetto di un piano di interventi per conservare la vocazione industriale dell'area. In data 12 luglio 2007 è stato sottoscritto tra la società TNE Spa, la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Città Metropolitana (già Provincia) ed il Politecnico di Torino un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori – Zona A, modificato con successivo Accordo di Programma in Variante Urbanistica sottoscritto in data 16 marzo 2011 tra gli stessi soggetti, al fine di ampliare il programma di riqualificazione e di approvare una nuova area normativa, la “Zona Urbana di Trasformazione - ZUT denominata “Ambito 16.34 Mirafiori - A”. La variante urbanistica ha previsto un mix funzionale di destinazioni, quali Eurotorino, Attrezzature di Interesse Generale e Attività di Servizio alle Persone e Imprese (ASPI) ed ha definito le prescrizioni per l'attuazione dell'Ambito “16.34 MIRAFIORI-A”, con contestuale sostituzione della previgente scheda normativa.
- Con deliberazione di Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 2016 05336/009), è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo alla ZUT “Ambito 16.34 Mirafiori – A”, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 56/77, in attuazione del vigente PRG del comune di Torino; l'attuazione del PEC è articolata in quattro Unità Minime di intervento (UMI A1, A2, A3 e A4). L'area interessata dal presente Accordo è la UMI A4 cui si aggiungono parti della sede stradale di Corso Orbassano e corso Settembrini. Essa risulta di circa 70.500 mq di superficie territoriale.
- In data 17 dicembre 2019, con nota prot. n. 118529/A1903A, è stata avviata da parte del Settore regionale Commercio e Terziario la fase di concertazione tra i comuni facenti parte dell'area di programmazione di Torino e contestualmente è stata convocata la prima Conferenza dei Servizi per il giorno 27 gennaio 2020;
- in data 17 dicembre 2019, con nota prot. n. 118557/A1903A, sono state invitate le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale ad esprimersi in merito alla proposta per quanto di competenza come previsto all'art. 14 comma 4 lett. b) della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.;
- in data 27 gennaio 2020 si è svolta la prima seduta di Conferenza dei Servizi nel corso della quale sono stati valutati gli aspetti territoriali e ambientali ed è stato concordato di svolgere un sopralluogo presso l'area interessata per consentire una valutazione più approfondita relativamente alle caratteristiche territoriali e paesaggistiche del sito;
- in data 3 febbraio 2020 si è svolto il sopralluogo dell'area interessata;
- a seguito dei riscontri favorevoli alla richiesta di parere inoltrata il 27 febbraio 2020, è stato valutato tutto quanto nell'insieme pervenuto da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento e si è quindi dato atto che:
 1. la perimetrazione della localizzazione L2, come individuata negli elaborati grafici (All.1) rispetta i parametri previsti dall'art.14 comma 4, lettera b);
 2. le condizioni di accessibilità sono garantite dall'attuale sistema viabilistico che verrà migliorato mediante la realizzazione di nuove opere come individuate nella proposta progettuale presentata;
 3. dal punto di vista urbanistico si riconosce che la proposta è coerente con gli indirizzi programmatici concertati nel 2011 e con le destinazioni d'uso definite per la ZUT Mirafiori 16.34 e per il Pec approvato nel 2016;
 4. la proposta rispetta la prescrizione del minor consumo di suolo libero e risulta compatibile con la disciplina della salvaguardia disposta dal PTC2 provinciale;
 5. dal punto di vista ambientale le misure mitigative proposte per la fase di cantiere e di esercizio devono ottemperare alle prescrizioni individuate dalla Determinazione Dirigenziale del Comune di Torino n. mecc. 2016 44043/126 del 3 novembre 2016 di VAS del Piano Esecutivo Convenzionato in “Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 16.34 Mirafiori A”;
 6. è demandata ai successivi iter procedurali e conseguenti approfondimenti progettuali la verifica più dettagliata degli effetti sulle varie componenti ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle opere in progetto, al fine di assicurare la compatibilità delle soluzioni progettuali con le finalità di tutela degli aspetti ambientali, paesaggistici e infrastrutturali e di individuare le necessarie opere di mitigazione e di compensazione.

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti e l'interesse ad attivare tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino, un Accordo finalizzato al riconoscimento della localizzazione commerciale L2 in Torino, denominata "Mirafiori".

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi e del sopralluogo che formano parte integrante del presente Accordo (All.2);
- il parere della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Copianificazione urbanistica area nord ovest prot. n. 17952 del 18.02.2020 (All.3);
- il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 6406 del 24.01.2020 (All.4);
- la Determinazione Dirigenziale del Comune di Torino n. mecc. 2016 44043/126 del 3 novembre 2016 (All. 5)
- la nota del Comune di Torino prot. n. 10674/2020 del 5/03/2020 (All.6) e i relativi pareri allegati:
 - parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino prot. 8775 del 07/10/2019 (All. 6bis);
 - parere della Divisione Infrastrutture e Mobilità del Comune di Torino prot. 4371 del 20/02/2019 (All. 6 ter);
 - parere dell'Area Edilizia Privata del Comune di Torino prot. 1600 del 25/02/2019 (All. 6 quater);
 - parere dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani – Servizio Strategie Urbane del Comune di Torino prot. 596 del 15/02/2019 (All. 6 quinquies)
- la nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 17944/2020 del 3/03/2020 (All.7).

Preso atto che non risultano pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni della tutela dei consumatori e delle imprese più rappresentative a livello provinciale nei tempi massimi previsti per la conclusione dei lavori della conferenza.

Visti gli artt. 11 e 15 della l. 241/90, la Deliberazione di Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i., la Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 12 luglio 2013 e ritenuto, in considerazione di quanto innanzi esposto, di procedere alla stipulazione del presente Accordo per il riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" in Torino, denominata "Mirafiori".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e si sottoscrive,

tra:

LA REGIONE PIEMONTE

LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

IL COMUNE DI TORINO

il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche gli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici ad esso allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha per oggetto il riconoscimento della localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2 nel comune di Torino, denominata "Mirafiori", avente una superficie territoriale pari a circa 70.500 mq di proprietà della Nova Coop Società Cooperativa.

ART. 3 – PRESCRIZIONI

La progettazione della trasformazione dell'area di cui al precedente articolo 2 e la successiva attuazione sono subordinate:

- al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri elencati in premessa e allegati al presente Accordo e dei contenuti degli "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa" vigenti;
- all'obbligo che i lotti siano separati mediante viabilità pubblica funzionalmente collegata alla viabilità pubblica esistente come previsto dall'art. 6 comma 1bis della DCR 563-13144/1999 s.m.i.;
- all'individuazione di soluzioni atte a mitigare le criticità del nodo viario su corso Orbassano caratterizzato da volumi di traffico elevati negli orari di punta preserali, che tengano conto del futuro sbocco di corso Marche e della prevista Piazza Mirafiori, nonché della futura fermata della Metropolitana.

Le prescrizioni di cui sopra costituiscono il "livello minimo" da rispettare in attuazione della Variante dello strumento urbanistico generale e nella progettazione degli interventi che saranno previsti sulle aree; vengono fatte salve ulteriori prescrizioni che potranno rendersi opportune nel corso degli approfondimenti istruttori delle successive fasi procedurali/autorizzatorie.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ACCORDO

I Soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso. I Soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

ART. 5 – VARIAZIONI URBANISTICHE

Il Comune di Torino provvederà con proprio provvedimento ad adeguare i criteri di programmazione commerciale vigenti nonché ad adeguare lo strumento urbanistico generale secondo la disciplina urbanistica in vigore, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del d. lgs. n. 114/98 e dell'art. 4 della l.r. n. 28/99.

ART. 6 - VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 28/99, dell'art. 6 comma 6 del d. lgs. n. 114/98 e dell'art. 30 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i..

I soggetti che stipulano il presente Accordo curano, per gli aspetti di rispettiva competenza, l'attuazione dei contenuti dello stesso. Nel rispetto delle vigenti norme è effettuata attività di vigilanza e di controllo richieste dalla natura degli interventi.

ART. 7 – MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti dell'Accordo non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo e saranno preliminarmente esaminate dai Soggetti che svolgono la vigilanza di cui all'art. 6 dell'Accordo medesimo.

Nel caso in cui non si dovesse giungere ad alcuna risoluzione preliminare la controversia dovrà essere sottoposta alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE E PUBBLICAZIONE

Il previsto Accordo è sottoscritto e approvato dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. 241/90 e secondo i contenuti della Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 12 luglio 2013.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente Accordo, sottoscritto pena la decadenza, è pubblicato sul Bollettino della Regione Piemonte, nonché ai sensi dell'art 23, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i..

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (All.8).

Il presente documento è composto da n. 5 pagine e n. 12 allegati.

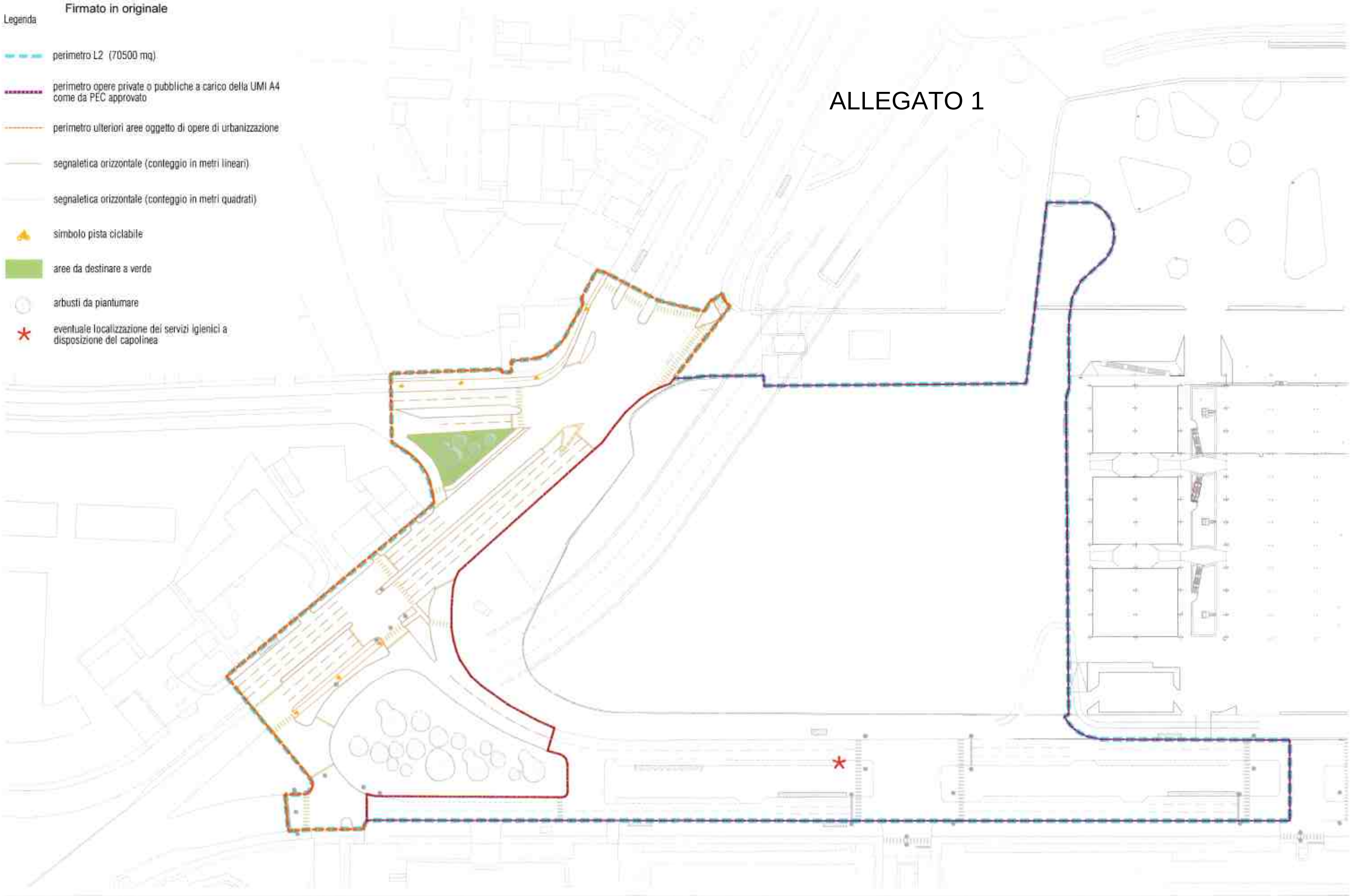
Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Per la Città Metropolitana di Torino.....

Per il Comune di Torino.....

Arrivo: AOO 004, N. Prot. 00014115 del 11/05/2021



ALLEGATO 1

Estratto PRG vigente



Legen



Absolute 16.34 MIKAFIORI • A

Indice di fiducia dei consumatori (mg. 50-100 S&P)	6,6
20 per cento degli italiani	
6. Attuale di servizi alla clientela (S&P)	10,5
10. In Europa, il numero di imprese che non ha mai fatto un giro d'affari	10,5

18.55 L'ES. (art. 18) può per sé o per mezzo di terzi, per il gioco e lo sport, per esempio, il campionato europeo dei calcio, il campionato per calcio per disabili (art. 11 L. 302/82), o delle Olimpiadi invernali (L. 54/74), l'istituzione per il campionato Europeo di pallanuoto, o quello privato della F.I.G.C. per i campionati di calcio, ecc., che la Commissione Amministrativa di Giustizia decide di riconoscere; per sé o per mezzo di terzi, per esempio, il campionato di calcio (art. 18 comma 7 della L. 302/82).

RECEIVED APR 16 1978

DESIGNING GOOD LIFE: LIVING

[illegible]

La *Silene dioica* (L.) Cass. è diffusa in tutta l'Italia, è una erbacea alta anche
 60 cm, con fiori piccoli, bianchi, a cinque petali, che si aprono in maggio e giugno.
 La *Silene dioica* è una specie che si trova in tutta l'Italia, è una erbacea alta
 anche 60 cm, con fiori piccoli, bianchi, a cinque petali, che si aprono in maggio
 e giugno. La *Silene dioica* è una specie che si trova in tutta l'Italia, è una
 erbacea alta anche 60 cm, con fiori piccoli, bianchi, a cinque petali, che si
 aprono in maggio e giugno. La *Silene dioica* è una specie che si trova in
 tutta l'Italia, è una erbacea alta anche 60 cm, con fiori piccoli, bianchi,
 a cinque petali, che si aprono in maggio e giugno. La *Silene dioica* è una
 specie che si trova in tutta l'Italia, è una erbacea alta anche 60 cm, con
 fiori piccoli, bianchi, a cinque petali, che si aprono in maggio e giugno.

Tale dimostrazione, del resto, è tutt'uno con gli studi della psicoanalisi che dimostrano il ruolo decisivo della spinta sessuale nella vita di ogni uomo, dimostrando, di conseguenza, il ruolo decisivo della spinta sessuale nel successo commerciale. La trasposizione di una teoria del tipo psicoanalitico, anche per il caso specifico, ed il risultato di una dimostrazione, tale da poter essere accettata per tutti, è quindi una trasposizione, di principio, molto difficile.

*S. Schleiermacher, lettera del 1820 a Karl Christian Friedrich Krause, in: Krause & Schleiermacher (M. G. A.), ed. Theodor Rammstein, in: *Philosophy of Religion in Germany*, 1997, pp. 101-102.*

I risultati della indagine sono stati raccolti come a segue in un'annuale rilevazione statistica con i cui risultati di cui alla colonna a "Sui ed uso Verde ambiente, qualità e sostenibilità" della tabella 1, allegato 5 al Titolo 5 del D.lgs. n. 151 del 3 aprile 2000 "Norme in materia ambientale".

La *Scuola di Milano* è liberata e la repubblica del Patto di unità sulla DUE. A
proprio come assistere del fascista americano di Milano del ruolo Carlo Marini e della
forza "Dante Marini" con la loro semplice forma alla nostra vita, come rappresentati
del luogo. Ma, all'età di un'età di Repubblica e soltanto secondo la storia di un'epoca
e conosciuti nei rapporti sociali e politici da parte del Etno. Etno.

La presenza a Nord-Ovest della U.M. - 47, che una decina di nuclei della Piana Meridionale, che, essendoci lontani dalla Città e più soggetti a calamità sismologiche, prosperano in casolare, di modesta consistenza, peraltro, consentendoci con il progetto del nuovo Centro Storico e l'area di dispersione e con le migliori zone di base di italiani.

<i>Staph. aureus</i> (susceptible to rifampicin and rifampin) (RFR)	100.000 mg
<i>Staph. aureus</i> (susceptible to rifampicin and rifampin) (RFR)	100.000 mg
<i>Staph. aureus</i> (susceptible to rifampicin and rifampin) (RFR)	100.000 mg

Il ristorante agnelli, aperto dall'ingegnere Agnelli nel 1977, è un locale di prestigio, la cucina è specializzata nella cucina francese, la carta dei vini è molto vasta, il servizio è molto attento e cortese, il prezzo è molto alto, ma la qualità è molto alta. Il ristorante agnelli è un luogo di prestigio e di alta cucina, dove si può gustare la migliore cucina francese.

La Stambotta cittadina ha ricevuto, la temperatura e l'umidità degli ultimi giorni del dicembre 16-18 dicembre. A Stambotta sono cresciuti tre dolomiti (Cantini, un dolomite per l'isola) e un dolomite del gruppo dell'isola (Cantini) di Porto Manno e della zona di Porto Manno.

Per il rilievo dei dati relativi all'attività di sviluppo della Sperimentazione Comunitaria condotta per l'analisi "Sole-Mare-Aria", si applicano le norme d'attuazione di cui all'articolo 10, 2° e 3° comma, di riferimento del progetto definito dalla Regione al Piano Territoriale Regionale (PTCR) di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2645/1256/6 del 26/07/2012, nel rispetto dell'art. 18 della L. n. 44/72.

L'attività degli interventi è, inoltre, subordinata alle risorse finanziarie e alla loro gestione amministrativa emanate dal Sudri stesso da appositi Sistemi della Città.

scala 1:25000



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

commercioeterziario@regione.piemonte.it

*Data**

*Protocollo**

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 9.50.20.5.1/2019A.

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 14 D.C.R. n. 563-13414 s.m.i. secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013)

COMUNE DI TORINO – Procedimento di riconoscimento della localizzazione L.2. - Mirafiori - ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191 n. 43016/2012 secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097/ 2013.

Il 27 gennaio 2020 alle ore 10.45 circa si è riunita presso la Regione Piemonte – ex Direzione Competitività del Sistema Regionale, ora Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario, via Pisano, 6 – Torino, la prima seduta di Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 118529/A1903A del 17.12.2019.

Alla seduta sono presenti:

in rappresentanza della **Regione Piemonte**:

Claudio Marocco - Responsabile del procedimento – Dirigente Settore Commercio e Terziario – Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Massimo Cerutti– Funzionario Settore Commercio e Terziario - Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Marinella Mosso- Funzionario Settore Commercio e Terziario - Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Paola Bisio – Funzionario Settore Settore Copianificazione urbanistica nord - ovest - Direzione Ambiente, Energia e Territorio

in rappresentanza del **Comune di Torino**

Daniela Vitrotti – Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio

Simonetta Silvestri– Funzionario Servizio Attività Economiche e di Servizio

Giuseppe Falcone – Funzionario Servizio Attività Economiche e di Servizio

Giuseppe Pentassuglia – Funzionario Servizio Mobilità

Patrizia Petrecca – Funzionario Servizio Mobilità

Enrico Gallo – Funzionario Area Ambiente



Nicola Maiorano – Funzionario Area Ambiente

Rosa Gilardi – Dirigente Area Urbanistica

Liliana Mazza – Funzionario Area Urbanistica

M. A. Moscardello – Funzionario Area Urbanistica

Anna Petrucci – Funzionario Area Urbanistica

Sono assenti:

La Città Metropolitana di Torino.

I Comuni di: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Candiolo, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Collegno, Druento, Gassino Torinese, Grugliasco, La Loggia, Leini, Mappano, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rosta, San Gillio, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Villarbasse, Vinovo, Volvera.

Il **dott. Claudio Marocco** (Responsabile del procedimento – Dirigente Settore Commercio e Terziario - Direzione Cultura, Turismo e Commercio) avvia i lavori della Conferenza presentando l'oggetto della proposta relativa al riconoscimento della localizzazione L2 denominata "Mirafiori" nel Comune di Torino. Fa presente che l'istanza da parte del Comune di Torino è pervenuta il 3 dicembre 2019, la comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata l'11 dicembre 2019, mentre la prima Conferenza dei Servizi è stata convocata in data 17 novembre 2019 e nella stessa data è stato comunicato l'avvio del procedimento alle associazioni di categoria.

Marinella Mosso (Settore Commercio e Terziario) rileva che l'area oggetto della proposta risulta di proprietà della Nova Coop Società Cooperativa dal 2016 e si inserisce all'interno di un più ampio ambito di 300.000 mq di proprietà della società Torino Nuova Economia S.p.a (TNE) che nel 2005 è stato oggetto di un piano di interventi programmato al fine di salvaguardare la vocazione industriale dell'area non più interessata dalla produzione e di avviare attività di ricerca e sviluppo a sostegno dell'industria automobilistica.

In data 12 luglio 2007 è stato sottoscritto tra TNE, Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana (già Provincia) ed il Politecnico di Torino un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori successivamente modificato nel 2011. La variante urbanistica ha previsto un mix funzionale di destinazioni, quali Eurotorino e ASPI. Il Comune di Torino ha espresso la volontà di avviare il procedimento per il riconoscimento della L2 "Mirafiori" con la Deliberazione di Giunta Comunale del 5 novembre 2019.

Massimo Cerutti (Settore Commercio e Terziario) fa presente che l'area in oggetto risulta compatibile dal punto di vista commerciale e presenta tutte le caratteristiche per essere riconosciuta quale localizzazione commerciale L2 periurbana secondo la definizione e i parametri previsti dall'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999. Riguardo alla viabilità fa presente che, in fase di riconoscimento di una localizzazione, non sono necessari gli approfondimenti che invece dovranno essere svolti in sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale. In questa fase la normativa chiede di verificare se le potenzialità delle infrastrutture già esistenti e di quelle previste dal piano regolatore siano sufficienti a consentire di individuare un'area a vocazione commerciale oppure



se si rende necessario un potenziamento. Per quanto riguarda l'area in oggetto rileva una criticità già nota: la congestione del traffico su corso Orbassano, soprattutto in uscita da Torino nelle ore di punta preserali, che evidentemente non può essere imputabile alla localizzazione commerciale di cui si sta discutendo in questa sede, ma che in ogni caso occorre tenerne conto.

Claudio Marocco: fa presente che la Città metropolitana non ha potuto essere presente ma ha inviato un proprio parere e ne dà lettura. (all.1)

Daniela Vitrotti - (Comune di Torino - Servizio Attività Economiche e di Servizio) rileva che prima dell'approvazione della Deliberazione di Giunta comunale, con la quale è stato richiesto l'avvio del procedimento per il riconoscimento della L2 in esame, sono state compiute tutte le verifiche necessarie e previste dalla normativa del commercio e sono stati acquisiti i pareri di competenza necessari, tutti con esito favorevole.

Giuseppe Pentassuglia - (Comune di Torino - Servizio Mobilità) fa presente che i pareri rilasciati risalgono al 2016, ma siccome negli ultimi anni ci sono stati degli sviluppi urbanistici nelle aree circostanti, in particolare l'area ex Berto Lamet, ove sono previsti insediamenti residenziali e commerciali, sarebbe necessario, una volta approvato il riconoscimento di questa nuova localizzazione, effettuare un nuovo studio di impatto sulla viabilità, più aggiornato, che tenga conto dei nuovi insediamenti previsti. Rileva che le criticità di corso Orbassano sono note da tempo, il percorso previsto in progetto della metro 2, che attraverserà queste zone, sicuramente gioverà alla viabilità circostante, come anche il potenziamento del trasporto pubblico su gomma. Fa presente che purtroppo la viabilità della zona è interessata anche dai flussi in uscita dalla tangenziale e che i rilievi di traffico sono stati effettuati dalle 17 alle 18 come prevede la normativa del commercio, a quell'ora il traffico è ancora accettabile, mentre le ore di punta sono altre. Rileva infine che sia su corso Settembrini, sia su corso Orbassano sono già presenti le piste ciclabili che si collegano con le altre piste previste nella zona sud di Torino.

Massimo Cerutti spiega che la normativa commerciale si preoccupa del rilievo del traffico al fine di consentire, a seguito delle adeguate valutazioni, il rilascio dell'autorizzazione commerciale, per cui le fasce orarie individuate coincidono con gli orari di punta delle attività commerciali. In questa fase non ci sono vincoli d'orario e pertanto, se si ritiene che le ore di maggior congestione del traffico siano diverse da quelle previste dalla normativa del commercio, è opportuno tenerne conto nel momento delle rilevazioni dei flussi di traffico.

Enrico Gallo - (Comune di Torino - Area Ambiente) fa presente che in occasione dell'approvazione dell'Accordo di programma nel 2011 è stata condotta la fase di verifica di VAS e in sede di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato è stata effettuata la VAS. In allora era stata evidenziata la prescrizione di completamento e collegamento delle piste ciclabili anche a scala **sovracomunale** ed erano state proposte ai proponenti dell'insediamento commerciale, e richiamate come prescrizioni per l'attuazione, soluzioni di infomobilità, di messa a sistema di pannelli circa la disponibilità di posti auto e tempi di accesso. Sotto i profili della mobilità era stato poi richiesto che le attività di potenziamento di riordino della viabilità in corso Settembrini venissero fatte con la posa di asfalti fonoassorbenti al fine di ridurre il delta di incremento acustico legato ai flussi di traffico aggiuntivo.

Paola Bisio - (Regione Piemonte - Settore Copianificazione urbanistica nord - ovest) dal punto di vista urbanistico, allo stato degli atti, con un PEC già approvato, non rileva criticità. Fa presente che nel caso dovessero essere apportate delle modifiche, queste dovranno



essere approvate con una variante e ciò comporterebbe anche un aggiornamento della VAS.

Rosa Gilardi - (Comune di Torino - Area Urbanistica) fa presente che la modifica, che comporta comunque una variante al piano regolatore, è limitata all'aggiornamento dell'elenco delle Localizzazioni L2 già riconosciute, con l'aggiunta della nuova Localizzazione L2 "Mirafiori", e l'individuazione in cartografia del suo perimetro. Dal punto di vista urbanistico non cambia nulla.

Daniela Vitrotti fa presente che, prima della variante, i contenuti del presente Accordo, una volta sottoscritto, dovranno essere recepiti con Deliberazione di Consiglio Comunale per la modifica dei criteri di **programmazione** commerciale.

Claudio Marocco ricorda i tempi di conclusione del procedimento. Prende atto delle osservazioni emerse e propone di effettuare un sopralluogo dell'area.

La Conferenza dei Servizi concorda sulla proposta di effettuare un sopralluogo presso l'area in esame in data che verrà definita in seguito.

Alle 11,25 circa il dott. Claudio Marocco dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del procedimento
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

Il presente verbale si compone di n. 4 facciate.

Copia dattiloscritta del verbale sarà inviato a tutti i soggetti e a tutti i funzionari partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Il funzionario verbalizzante
Marinella Mosso
(firmato digitalmente)



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

commercioeterziario@regione.piemonte.it

*Data**

*Protocollo**

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 9.50.20.5.2/2019A.3

Oggetto: **COMUNE DI TORINO - Accordo di programma ex artt. 11 e 15 della L. 241/1990 per il riconoscimento della localizzazione L.2. - Mirafiori - ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191 n. 43016/2012 secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097/2013. VERBALE DEL SOPRALLUOGO AVVENUTO IN DATA 3 FEBBRAIO 2020 PRESSO L'AREA IN OGGETTO.**

In data 3 febbraio 2020 alle ore 14.30 circa presso l'area di intervento si è svolto il sopralluogo, alla presenza dei seguenti soggetti:

in rappresentanza della **Regione Piemonte**:

- Claudio Marocco - Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Dirigente Settore Commercio e Terziario
- Massimo Cerutti - Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Commercio e Terziario
- Marinella Mosso - Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Commercio e Terziario
- Maria Luisa Impallomeni - Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Commercio e Terziario
- Giovanni Sinibaldi - Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Commercio e Terziario

Risultano assenti il **Comune di Torino** e la **Città Metropolitana di Torino**.

La società Coop, proprietaria dell'area, ha offerto la possibilità di effettuare il sopralluogo all'interno della proprietà.

Ciò ha consentito di prendere contezza delle dimensioni interne del lotto e dello stato di fatto.

Attualmente risulta un'area industriale dismessa da parecchi anni, un grande piazzale in maggior parte asfaltato e senza la presenza di fabbricati da demolire, ma interessato dal passaggio di binari.

Referenti: arch. Massimo Cerutti - tel. 011 432 3120

mail massimo.cerutti@regione.piemonte.it

Marinella Mosso - tel. 011 432 4667

mail marinella.mosso@regione.piemonte.it

Via Pisano 6, Torino

Tel.: 0114321498

Fax: 0114323076

L'area circostante risulta fortemente antropizzata e la viabilità ad alta intensità di circolazione. E' presente una pista ciclabile che presumibilmente si raccorda con il sistema delle piste ciclabili della città.

Il sopralluogo si è concluso alle ore 15,00 circa.

Il responsabile del procedimento
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

Copia di lavoro priva di valore giuridico



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest*

*salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it*

Data

Protocollo Segnatura di protocollo riportata nei metadati DoQui

ALLEGATO 3

Classificazione 11.60.10 Doc.Supp.Urb. n. 186/2019

Settore Regionale
Commercio e Terziario
Alla c.a. Dott. Claudio MAROCCO

Riferimento prot.:

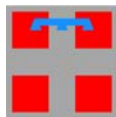
Prot. Gen. n. 31989/A16000 in data 17 dicembre 2019

Rif. Prot. n. 118529/A19000 in data 17 dicembre 2019 del Settore Regionale Commercio

OGGETTO: Accordo di programma ex art. 34 del DLgs 267/2000 per la valutazione di riconoscimento della localizzazione urbano periferica non addensata L2 Mirafiori. Proponente: Società Nuova COOP. Comune di TORINO. Art. 14 della DCR 563-13414/1999 come modificata dalla DCR 191-43016/2012, secondo le procedure stabilite con DGR n. 45-6097/2013. Contributo urbanistico.

Preso atto

- di quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Comunale del 5 novembre 2019 prot. 2019 004716/016 di Attivazione del procedimento per la valutazione di riconoscimento della localizzazione urbano-periferica non addensata L2 MIRAFIORI, in particolare per quanto riguarda la coerenza della presente previsione commerciale con quanto già vigente;
- di quanto emerso nel corso della seduta del 27 gennaio 2020, riportato nel relativo verbale.



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it

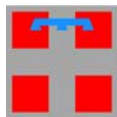
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

- degli elaborati pervenuti, consistenti in:
 - Deliberazione Giunta Comunale n. 04716 del 5 novembre 2019
 - Allegato 1
 - Allegato 2
 - Allegato 3
- Elaborato per A. di P. L2
- Relazione ex-ante

Si possono evidenziare i progressivi assetti urbanistici:

- L'area è posta all'interno del compendio industriale Mirafiori che, nel 2005, è stato oggetto di un piano di interventi per conservare la vocazione industriale dell'area. A tale fine era stato approvato il relativo Protocollo d'intenti con DCC 8075/064 del 3 novembre 2005, tra gli Enti Territoriali e il Gruppo Fiat. Si era costituita la Società per Azioni a partecipazione pubblica Torino Nuova Economia spa (TNE)
- Il 12 luglio 2007 è stato sottoscritto un Accordo di programma con Regione Piemonte, Città di Torino, Città metropolitana, e Politecnico di Torino per la realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori zona A, in allora definita quale AMBITO TORINO DESIGN CENTER MIRAFIORI (A), con destinazione industriale.
- Il 16 marzo 2011 è stato sottoscritto un Accordo di Programma in Variante urbanistica per delimitare, entro l'ambito industriale, l'area denominata ZUT ambito 16.34 MIRAFIORI-A, con un mix funzionale che comprende il commercio (Eurotorino, Attrezzature di interesse generale, ASPI). In tale occasione la variante è stata sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.
- Con DCC n. 5336/009 del 22 novembre 2016 è stato approvato il PEC relativo alla ZUT Ambito 16.34 Mirafiori-A; per tale strumento è stata messa a punto la procedura di VAS, limitatamente all'area 16.34.
- Il PEC è articolato in quattro Unità Minime di Intervento (UMI A1, A2, A3 e A4); la nuova Localizzazione Urbano periferica non addensata L2 della presente procedura si colloca all'interno della UMI A4.
- All'interno della Convenzione del PEC (relativa a tutta l'area A della ZUT Mirafiori) sono indicate le azioni per la fase attuativa, con particolare riferimento alle bonifiche preliminari, alla realizzazione delle infrastrutture e alle cessioni di aree a servizi, al rispetto dei vincoli esistenti,...

Copia di lavoro priva di valore giuridico



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it

copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

I principali dati quantitativi, derivati dal PEC vigente, sono i seguenti

- la ZUT Mirafiori A 16.34 ha Superficie Territoriale complessiva di circa 142.293 mq, suddivisi in Unità Minime di Intervento UMI A1, UMI A2, UMI A3, UMI A4;
- per tutte le UMI l'indice territoriale è pari a 0,8 mq/mq
- l'area interessata dal presente Accordo è la UMI A4 cui si aggiungono parti della sede stradale di corso Orbassano e corso Settembrini. Essa risulta di circa 70.500 mq di superficie territoriale (le parti aggiunte non contribuiscono al calcolo della SLP);
- la SLP della UMI A4 risulta pari a 38.000 mq., suddivisa a sua volta in: UMI A4a con destinazione ASPI commerciale (mq. 25.000), UMI A4b con destinazione ASPI residenza universitaria (mq. 5.000), UMI A4c con destinazione ASPI trasferibile nelle UMI A1 e A2 (mq 8.000);
- devono essere delimitate aree per servizi (verde pubblico e parcheggi) ai sensi dell'art. 21 della LUR, ed in coerenza con le Norme di Attuazione del PRGC;
- l'intervento previsto deve tenere conto del futuro sbocco di Corso Marche e della prevista Piazza Mirafiori, nonché della fermata della Metropolitana.

Contributo urbanistico

Si riconosce che la proposta di identificazione della Localizzazione di tipo L2 in oggetto è coerente con gli indirizzi programmatici concertati nel 2011 e con le destinazioni d'uso definite per la ZUT Mirafiori 16.34 e per il PEC.

Il funzionario istruttore arch. Paola Bisio

Dott. Salvatore Scifo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Protocollo n. 00006406/ 2020

Torino, 24 gennaio 2020

Al Responsabile del Procedimento
dott. Claudio MAROCCO
Regione Piemonte
Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Al Comune di Torino
Servizio Attività Economiche e di Servizio
dott.ssa Daniela Maria Vitrotti
commercio@cert.comune.torino.it

Oggetto: Comune di Torino – Accordo di programma per riconoscimento Localizzazione L2 – Mirafiori (ex art. 34 D.Lgs. 267/2000, artt. 11 e 15 L. 241/1990, art. 14 D.C.R. n. 191/2012). Conferenza dei Servizi 27 gennaio 2020. **Parere preliminare della Città Metropolitana.**

In relazione alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

L'Accordo di Programma (AdP) in oggetto è relativo al riconoscimento di una Localizzazione Commerciale Urbano-Periferica non addensata L.2. denominata "Mirafiori", nel quadrante S-O di Torino, sita in gran parte nella Z.U.T. Ambito 16.34 Mirafiori, - UMI A4 , compresa tra Corso Settembrini, Corso Orbassano e Strada del Portone, con una superficie territoriale di mq 70.500.

In relazione ai contenuti a carattere territoriale disciplinati dal vigente PTC2, per quanto di competenza, si esprimono le seguenti valutazioni preliminari:

- la Localizzazione L2 in oggetto risulta in parte compresa nell'Area Speciale di Corso Marche (art. 40 N.d.A. PTC2): l'intervento proposto, in attuazione del P.R.G. vigente, risulta compatibile con la disciplina della salvaguardia disposta dal PTC2; pertanto, non si procede alla convocazione del tavolo tecnico previsto dall'art. 40, comma 1 lettera b);
- l'intera Localizzazione L2 "Mirafiori" può essere classificata tra le "aree dense" di cui all'art. 16 delle N.d.A. PTC2;
- la Localizzazione in oggetto rispetta la prescrizione del minor consumo di suolo libero;



1.

- la proposta di Localizzazione L2 in oggetto è sostanzialmente compatibile con il PTC2, nel rispetto delle prescrizioni che esigono attuazione di cui al comma 3 art. 33 "*Settore del commercio*" delle N.d.A. del PTC2, con particolare riguardo:
 - . ai potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all'accessibilità veicolare, ai flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
 - . ad una attenta valutazione sulla necessità di migliorare le connessioni viabili esistenti anche mediante la realizzazione di nuovi interventi.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Direzione Territorio e Trasporti
Ing. Giannicola Marengo
sottoscritto con firma digitale

Arrivo: AOO A2000A, N. Prot. 000006667 del 27/01/2020

mece.m. 2016.44043

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 267 del - 3 NOV. 2016

OGGETTO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO in “ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE – AMBITO 16.34 MIRAFIORI A” – PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE – VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Premesso che:

Nel 2005 Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, hanno siglato con la Società FCA un Protocollo di intesa, fra gli obiettivi del quale figura anche la valorizzazione immobiliare delle aree di Mirafiori, per una superficie di circa 300.000 mq, cedute dalla FCA agli Enti Locali.

In data 12 luglio 2007 veniva sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Società Torino Nuova Economia S.p.A., la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia e il Politecnico di Torino finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull’area Mirafiori.

In data 16 marzo 2011 i medesimi soggetti sottoscrivevano l’ Accordo di Programma in Variante Urbanistica, che ha previsto l’individuazione della nuova “Zona Urbana di Trasformazione – Z.U.T.” Ambito 16.34 Mirafiori – A, sita nella porzione sud ovest di Torino, in prossimità dei Comuni di Grugliasco e Beinasco, in corrispondenza della confluenza viaria di corso Settembrini e corso Orbassano

In data 19 giugno 2015 la Società TNE S.p.A. presentava istanza di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 della L.U. 56/77 e smi. in attuazione del vigente P.R.G.

2016.01.05
A seguito dell'istruttoria tecnica, svolta dal competente servizio urbanistico, in data 27 luglio 2016 sono stati presentati gli elaborati definitivi del P.E.C. e l'adeguamento del Masterplan allegato all'Accordo di Programma sopra richiamato, come previsto nella scheda normativa dell'Ambito 16.34 Mirafiori – A. Il citato Masterplan rappresenta la prefigurazione morfologica della trasformazione urbanistica delle aree di proprietà TNE inserite nel quadrante sud ovest dell'area metropolitana torinese; dimensione urbana nella quale è prevista la futura piazza Mirafiori, porta sud di accesso alla Città.

Con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Territorio e Ambiente, cronologico n. 159 del 29 luglio 2016, n. mecc 2016 – 42955/009 si stabiliva, tra l'altro:

- di prendere atto dell'avvenuta ultimazione dell'istruttoria urbanistica relativa al Piano Esecutivo Convenzionato in "Zona di Trasformazione Urbana – Ambito 16.34 Mirafiori A";
- di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio "on line" della Città degli elaborati di P.E.C., del relativo Schema di Convenzione e degli elaborati ambientali (Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica del R.A. e Piano di Monitoraggio) ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. 56/77 smi., degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e smi.e della L.R. 40/98 e smi., per la durata di sessanta giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. Piemonte e pertanto dal 4 agosto al 3 ottobre 2016 compresi, durante i quali sussiste la possibilità per chiunque di presentare per iscritto osservazioni e proposte.

L'intervento della zona A si caratterizza come la riqualificazione di un'area industriale dismessa attraverso la realizzazione di un "polo tecnologico" integrato con le attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI). In particolare tale zona si inserisce in un'area caratterizzata dalla presenza di attività produttive e terziarie, con alcune aree a servizi pubblici e sporadiche aree residenziali.

Le attività di prevista localizzazione comprendono:

- università e ricerca; nell'area è attualmente operante il Centro del Design, Dipartimento del Politecnico di Torino, che ospita circa 1200 studenti e circa 100 addetti tra personale docente e addetti generici;

- attività terziarie (uffici, laboratori, attività commerciali locali di supporto);
- residenze universitarie;
- un centro polifunzionale comprensivo di attività commerciali;

La superficie territoriale complessiva dell' "Ambito 16.34 Mirafiori" è pari a 142.293 mq con una SLP massima di 113.834 mq in applicazione dell'indice di edificabilità di 0,80 mq/mq. L'offerta di servizi pubblici è pari a 96.612 mq. Le funzioni previste dalla scheda normativa di P.R.G. sono:

Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI) max 35% (39.842 mq) e Attrezzature di Interesse Generali e Eurotorino min. 65% (73.992 mq).

L'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato è articolato in quattro Unità Minime di Intervento (UMI A1, A2, A3, A4), ciascuna delle quali può essere attivata autonomamente mediante distinti titoli abilitativi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. L'UMI A3 è già stata attuata con la realizzazione del Centro del Design. Le UMI potranno essere ulteriormente articolate in lotti di intervento.

La configurazione progettuale dell'Ambito, che comprende le UMI A1 e A2, potrà essere modificata ed aggiornata d'intesa con la Città, in relazione alle nuove esigenze successivamente individuate.

Il P.E.C. comprende inoltre il Progetto Preliminare delle opere di urbanizzazione sulle aree a servizi da cedere alla Città e viabilità, da realizzare in parte a scomputo degli oneri concessori e in parte a cura e spese del Proponente, e il Progetto Preliminare relativo alle opere da eseguire a cura e spese del proponente da assoggettare all'uso pubblico.

Con determinazione dirigenziale n. cronologico 132 del 30 maggio 2014 (n. mecc. 2014 421397126) del Dirigente dell'Area Ambiente è stato assunto l'esito della consultazione per la fase di specificazione dei contenuti (*scoping*) per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale al fine di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo di attuazione delle previsioni urbanistiche dell'area Mirafiori zona A, potrebbe

avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.

Con nota prot. n. 1921 del 4 agosto 2016 (acquisita al prot. Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6771 del 05/08/2016) il Direttore della Direzione Territorio e Ambiente comunicava l'avvenuta pubblicazione del Piano Esecutivo Convenzionato in "Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 16.34 Mirafiori A" con la messa a disposizione dei documenti di piano e ambientali comprendenti il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di Monitoraggio e la documentazione acustica (Clima Acustico, Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Verifica di compatibilità con il P.C.A.).

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 40 della L.r. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:

individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;

attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

Con nota prot. n. 6806 del 8 agosto 2016, il Dirigente dell'Area Ambiente della Città di Torino indicava la conferenza dei servizi avente ad oggetto l'espressione del parere motivato, ex art. 15 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., da esperirsi nell'ambito del processo di VAS relativo al Piano Esecutivo Convenzionato.

Con nota prot. n. 74869 del 31 agosto 2016 (prot. Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7752 del 09/09/2016), che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), l'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana trasmetteva il proprio parere igienico-sanitario, con il quale venivano formulate valutazioni e suggerimenti attinenti, in succinto:

- alle previsioni progettuali presentate in materia acustica, con la opportunità di adeguati interventi sulla mobilità e sull'assetto urbanistico territoriale all'interno dell'area;
- allo stato di pregressa contaminazione del sito;
- alla adozione di misure di prevenzione e protezione in riferimento allo scenario di riferimento territoriale e urbano ad alto livello di antropizzazione.

Stante il problema ambientale riferito allo stato di pregressa contaminazione del sito, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si indicava inoltre di provvedere:

nel caso in cui la destinazione d'uso delle aree sottoposte ad interventi di messa in sicurezza permanente dei materiali contenente amianto sia assimilabile o equiparabile a “strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai

quali possa derivare una esposizione a fibre aerodisperse”, di mettere in atto un programma di controllo e manutenzione, secondo le indicazioni di cui al Capitolo 4 dell’Allegato al D.M. 06/09/1994.

Con nota prot. n. 7602 del 5 settembre 2016 del Dirigente dell’Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, inviata all’ARPA, alla Città Metropolitana di Torino Servizio V.I.A, all’A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Comune di Grugliasco, ai componenti l’Organo Tecnico Comunale V.I.A., e all’Area Urbanistica, convocava per il 21 settembre 2016 la prima seduta della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 c. 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.

L’Area Ambiente, Servizio Ciclo Rifiuti, con nota interna del 16/09/2016 ha evidenziato con riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale, che:

- al § 4.9.1 sono da utilizzarsi i coefficienti di produzione utilizzati per la TARI della Città e non i dati del DPR 158/99, sia per attività, sia per utenze domestiche;
- il calcolo del traffico è fatto sui rifiuti non differenziati, senza tener conto della differenziazione (è quindi molto superiore il numero di viaggi, ma è comunque un impatto minimo);
- § 4.9.1 rifiuti verdi non sono da conferire all’ecocentro, ma a impianti autorizzati;
- § 4.9.3, per UMI A4, prevedendo un’area dedicata e poiché il contributo è quasi il 60% del rifiuto di tutto il progetto con stimate oltre 1100 t/anno, può aver senso l’ipotesi presente di raccolta con riduzione volumetrica. Occorre precisare che ci deve essere spazio per il posizionamento e la movimentazione di scarrabili (anche in altezza, se area coperta), senza necessità di precisazioni circa la frequenza giornaliera;
- per le altre aree rifiuti, si tratta di aree porta a porta per cui deve essere garantita l’accessibilità ai mezzi dalla viabilità pubblica o in alternativa, esposizione a cura degli utenti; non risulta pertanto necessaria la presenza di isole interrate; in aree pubbliche non dovrebbero esserci contenitori per rifiuti.

L'Area Ambiente, U.O. Qualità dell'Aria – Attività e Progetti strategici, con nota interna del 21/09/2016 ha richiesto in coerenza con la politica della Città di contrasto ai cambiamenti climatici (adesione alle iniziative europee: Covenant of Mayors – deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2008 08712/021 del 19/01/2009 - e Mayors Adapt – deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2015 00916/112 del 20/04/2015):

- di assicurare, compatibilmente con le attività di messa in sicurezza delle aree per la presenza nel suolo e nel sottosuolo di fattori inquinanti, la massima permeabilità delle superfici (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);
- di prevedere l'installazione di tetti verdi sulla copertura degli edifici al fine di combattere l'effetto isola di calore, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);
- di assicurare la completa autonomia energetica dell'ambito per quanto riguarda l'illuminazione pubblica mediante impianto fotovoltaico con accumulo e l'eventuale approvvigionamento di energia elettrica dovrà provenire esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili (mitigazione dei cambiamenti climatici – Covenant of Mayors);
- visto il carattere pubblico che rivestirà la residenza universitaria si chiede che, il procedimento per la realizzazione dell'opera, preveda che la struttura venga dotata del marchio ambientale comunitario Ecolabel europeo come indicato negli indirizzi che l'Amministrazione ha fornito “verso un turismo sostenibile” ed alle imminenti indicazioni sull'Ecolabel europeo.
- con riferimento al Protocollo APE, di cui Torino è uno dei firmatari, si chiede l'attuazione, tra quelli applicabili, dei criteri APE e dei CAM per le opere di urbanizzazione e aree che verranno cedute alla Città.

Nel corso della seduta del 21 settembre 2016, cui hanno partecipato anche il soggetto Proponente ed i progettisti di parte, è stato illustrato il P.E.C. analizzando sinteticamente gli aspetti urbanistici, le destinazioni d'uso, le funzioni delle unità minime di intervento nonché le interazioni di carattere ambientale che afferiscono alle previsioni di PEC con

particolare riguardo agli aspetti relativi a flussi di traffico e mobilità. La conferenza ha acquisito informazioni in merito alla previsioni di aree a verde indicate nel P.E.C. ed ha approfondito gli aspetti che attengono alle condizioni ambientali della zona, all'iter dei procedimenti di bonifica avviati, alla gestione degli scavi e riporti previsti nell'area di interesse, anche in rapporto alla non esclusa presenza di materiale serpentinitico nei manufatti esistenti, rilevata dai partecipanti, come da verbale allegato (**Allegato 2**).

Nel periodo di pubblicazione del P.E.C. sono pervenute all'Area Ambiente le osservazioni al Rapporto Ambientale formulate da:

NOVA COOP Società Cooperativa, con documento in data 03/10/2016, pervenuto alla Direzione Ambiente il 03/10/2016, acquisito al protocollo dell'Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con n 8678 del 07/10/2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**):

Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, il 13 ottobre 2016, l'Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con nota prot. 8937 indirizzata all'ARPA, alla Città Metropolitana di Torino Servizio V.I.A, all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Comune di Grugliasco, Torino Nuova Economia S.p.A. oltre che ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. e all'Area Urbanistica

- convocava, per il giorno 20 ottobre 2016, la seconda seduta della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14, c. 2 della legge 241/1990 e s.m.i. per la valutazione del Rapporto Ambientale relativo al Piano Esecutivo Convenzionato Zona A Mirafiori;
- trasmetteva le osservazioni sul Rapporto Ambientale pervenute;
- trasmetteva copia del verbale della conferenza in data 21 settembre 2016.

In data 14 ottobre 2016 si è tenuto il tavolo tecnico di approfondimento inerente la gestione delle passività ambientali afferenti il sottosuolo e vincoli conseguenti alla trasformazione delle aree, tra Città di Torino, Città Metropolitana e ARPA Piemonte, durante il quale sono state illustrate e discusse le criticità connesse agli interventi previsti e le precauzioni necessarie.

In particolare il tavolo ha valutato la proposta di mantenimento dei manufatti, la cui permanenza è giustificata dal Proponente quale mera azione precauzionale di confinamento per la presenza di materiali potenzialmente contenenti amianto per la presenza di matrici serpentinitiche ad oggi non esaustivamente caratterizzate sotto tale profilo ambientale. In tale sede è stato condiviso che il mantenimento di manufatti in aree destinate alla cessione sia possibile laddove gli stessi assolvano ad una funzione individuata nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (non intendendo quindi la Città disfarsene perché, ad esempio, mantengono inalterate le loro caratteristiche di impermeabilità o resistenza meccanica essendo destinati a sottofondazione di viabilità, parcheggi o impianti sportivi), funzione che non è stata individuata per le aree verdi da realizzarsi mediante la posa di terreno vegetale sulle superfici esistenti pur oggetto di interventi localizzati di rimozione/fessurazione per permettere la percolazione delle acque meteoriche ovvero la messa a dimora di alberi.

La rimozione, permettendo una migliore permeabilità e sviluppo del verde appare quindi opportuna per meglio tutelare l'interesse pubblico; si può presumere peraltro che tale soluzione sia condivisa, o per lo meno conosciuta ed accettata dalla stessa società TNE; si evidenzia infatti, che la stessa Convenzione allegata al presente Piano esecutivo convenzionato prescrive all'art. 7 che "Prima della cessione delle aree [a servizi e viabilità], il Proponente dovrà, a propria cura e spese, demolire i fabbricati ed i manufatti esistenti sulle stesse."

Il 20 ottobre 2016, nel corso della conferenza, il cui verbale è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 4**):

- è stato illustrato il documento contenenti le osservazioni, pervenuto dalla COOP, i cui contenuti di carattere ambientale riguardano:

- 1) il riconoscimento e l'espressione di un parere compatibilità ambientale, rispetto ad una struttura commerciale complessa, tenuto conto che già il R.A. mostrasse come scenario di attuazione una localizzazione L1;
- 2) le soluzioni progettuali rispetto alle aree verdi, connesse alla presenza di manti bituminosi o solette di cui si propone il mantenimento al di sotto dell'area verde, con i trattamenti di incremento della permeabilità;

- 3) un passaggio rispetto a un paragrafo inserito nella VAS relativamente alla controdeduzione ad una richiesta di integrazione di approfondimenti formulato dal servizio Ponti e Vie d'Acqua rispetto alla necessità di una relazione idraulica che giustificasse il mancato arretramento di ulteriori 10 metri rispetto al filo di inedificabilità assoluta di 5 metri della balera.
- si è dato corso alla lettura dei pareri per la conferenza, ed acquisiti agli atti della stessa, pervenuti con prot. n. 88269 del 19.10.2016 da ARPA. (prot. Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 9306 del 25/10/2016), e con prot. n. 122044 del 20.10.2016 da Città Metropolitana (prot. Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 9308 del 25/10/2016), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**rispettivamente Allegato 5 e Allegato 6**);
 - è stata acquisita agli atti della conferenza la memoria di dichiarazione resa dalla società TNE, (allegata al verbale della conferenza dei servizi in data 20 ottobre 2016), con la quale si chiede di voler accogliere le istanze seguenti:
 - 1) possibilità di mantenere la pavimentazione bituminosa esistente, con adeso eventuale pietrisco serpentinitico, prevedendone la fessurazione solo in corrispondenza delle aree destinate a verde;
 - 2) possibilità di mantenere la pavimentazione bituminosa esistente, in corrispondenza dell'impronta al suolo del sottopasso Fiat Chrysler Automobiles;
 - 3) possibilità di realizzare gli scavi per la posa dei sottoservizi mediante accorgimenti di messa in sicurezza permanente.

Pertanto:

- acquisita e valuta tutta la documentazione presentata;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela alla tutela e alla tutela della salute dei cittadini;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;

- svolte le attività tecnico-istruttorie;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- viste le disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica definiti dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25 - 2977;
- vista la tipologia dello strumento di pianificazione in oggetto (Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i. in attuazione del vigente P.R.G.);

L'Autorità competente esprime le proprie controdeduzioni ai contenuti pertinenti il Rapporto Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni presentate, come risultanti dallo specifico documento che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 7**) e formula il proprio parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06 sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

L'Autorità competente dà atto che la valutazione del Rapporto Ambientale da parte della Conferenza ha messo in luce alcune criticità ambientali attese in ragione delle previsioni progettuali indicate nel P.E.C., in particolare per quanto concerne:

- gestione delle aree a servizi ed in particolare delle aree verdi, con riferimento alla permeabilità, alla gestione materiali scavo e riporto e alla qualità finale del verde urbano;
- qualità del sottosuolo e attività di bonifica, anche sotto il profilo temporale;
- traffico indotto, clima acustico e necessità di risanamento delle nuove residenze universitarie,
- livello di sostenibilità ambientali delle nuove realizzazioni edilizie;
- scelta delle essenze vegetali;
- monitoraggio e compensazioni delle emissioni di CO₂;
- verifica dei criteri di cui alla DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 del 14.8.2001 per l'inserimento della fascia cuscinetto;

e che pertanto si possano escludere impatti ambientali significativi dall'attuazione del PEC esclusivamente a condizione che siano previste ed attuate specifiche azioni di mitigazione e compensazioni degli impatti stessi; dovrà a tal fine essere aggiornato il Piano di Monitoraggio, integrandolo con indicatori relativi a tali impatti.

In merito agli specifici contributi, richiamati gli esiti del Tavole Tecnico, ARPA Piemonte evidenzia che:

- per tutte le aree ricomprese nella procedura di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006, ogni intervento dovrà essere precedentemente autorizzato dalla Conferenza dei Servizi;
- gli interventi di “messa in sicurezza permanente” dovranno essere effettuati solo all’interno di aree sottoposte a procedura di bonifica ed eventuali passività residuali, dovute alla loro realizzazione costituiranno un vincolo per le attività future ed indicate nelle Norme di Attuazione.

Inoltre ARPA aggiunge che:

“Per quanto riguarda la realizzazione di aree verdi, mediante la posa di terreno vegetale sulle superfici “bituminose esistenti”, eventualmente frantumandone una parte per permettere la percolazione delle acque meteoriche, si ritiene che tale approccio sia possibile solo nell’ambito di una procedura di bonifica e costituisca una messa in sicurezza permanente. Solo in questo caso è possibile evitare lo smaltimento di materiali che hanno la caratteristica di rifiuti, poiché le superfici impermeabili costituite da bitume ed eventualmente materiale serpentinitico perdono la loro “funzione” in caso di aree a verde.

Diverso è il caso in cui le aree precedentemente adibite a piazzale vengono trasformate, ma mantengono inalterate la loro caratteristica di impermeabilità e resistenza meccanica (viabilità, parcheggi ed eventualmente impianti sportivi)”

Per quanto riguarda la componente rumore si rileva quanto segue:

- In merito alla classificazione acustica dell’area d’intervento si evidenzia che l’inserimento della fascia cuscinetto in classe V secondo le Linee guida per la classificazione acustica del territorio della DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 non risulta formalmente corretto.

L’inserimento della fascia cuscinetto è previsto solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12,5 % della sua

superficie. Nel calcolo di verifica della densità urbanistica la superficie edificata deve essere valutata considerando anche il parcheggio multipiano, al contrario di quanto proposto nello studio esaminato, determinando così il non rispetto della soglia normativa del 12,5%. Al fine di superare tale incongruità, si ritiene opportuno rivedere la distribuzione delle superfici edificate nella zona cuscinetto, in modo tale da rispettare il suddetto vincolo di superficie.

Richiama inoltre gli obblighi in merito al raggiungimento del rispetto dei limiti acustici vigenti per le future residenze universitarie anche ai sensi dell'art. 8 c. 1 D.P.R. 142/04, individua alcuni criteri da ottimizzare per il raggiungimento di un più elevato livello ITACA Edifici Commerciali (recupero e riuso delle acque meteoriche così come l'utilizzo di specie autoctone) anche in relazione allo scenario di realizzazione di edifici commerciali con superficie di vendita superiore a 6000 m².

Rileva infine l'esigenza di perfezionare ed integrare il Piano di Monitoraggio.

In particolare per quanto riguarda le problematiche conseguenti alle attività di cantiere, durante l'esecuzione delle attività maggiormente problematiche devono essere attuate una serie di misure di tutela, preventive e correttive, finalizzate ad abbattere il rischio di inquinamento dell'aria e le potenziali conseguenze sulla salute pubblica:

- Sospendere le attività in caso di forte vento
- Trattamento delle superfici tramite bagnatura con acqua
- Copertura dei cumuli
- Costruzione di barriere protettive come ad esempio innalzamento di muri
- Inscatolamento delle attività e dei macchinari
- Copertura dei rimorchi
- Restrizione del limite di velocità dei mezzi all'interno del sito, ad esempio tramite l'installazione di cunette
- Trattamento chimico delle piste non asfaltate con polimeri a base acquosa
- Temporanea asfaltatura delle piste di cantiere
- Transito dei mezzi movimentazione terra, destinati all'esterno del cantiere, attraverso un sistema di lavaggio automatico che provveda a pulire le ruote dalla polvere

Si suggerisce di prevedere un monitoraggio indiretto della qualità dell'aria ad integrazione o sostituzione del monitoraggio degli indicatori di qualità dell'aria indicati nell'elaborato

presentato, effettuato mediante la verifica della buona gestione del cantiere da garantirsi adottando un protocollo di gestione che controlli l'attuazione delle misure di minimizzazione e mitigazione sopraelencate.

In riferimento alla componente rumore, in fase di costruzione non si ritiene necessario il monitoraggio previsto se non nelle situazioni di "attenzione" segnalate.

I parametri rilevati, prima dell'entrata in esercizio e successivamente all'entrata in esercizio dell'UMI4, dovranno essere finalizzati a:

- rilevare il livello assoluto di immissione, diurno e notturno, determinato in facciata al recettore, sia relativamente al contributo del traffico stradale che al contributo degli impianti tecnologici;
- rilevare il livello differenziale all'interno degli ambienti abitativi più esposti, nei periodi diurno e notturno, a finestre aperte e chiuse.

In riferimento agli obiettivi di riqualificazione dell'area, potrebbe essere opportuno l'inserimento dell'Indicatore Comune Europeo n.4, (cfr. Agenda 21L) relativo alla fruibilità dei servizi da parte dei residenti e dei futuri residenti.

Si evidenzia infatti che tale aspetto presenta anche connotazioni di tipo ambientale, inducendo l'adozione di criteri di localizzazione e progettazione dei servizi tali che essi siano baricentrici rispetto alle utenze (e viceversa) ed a distanze non eccessive per essere raggiunti a piedi.

In merito al contributo formulato dalla Città Metropolitana, i temi da approfondire per garantire un corretto inserimento territoriale e ambientale delle scelte operate, che dovranno essere verificati anche nell'ambito del successivo iter di elaborazione e progettazione, finalizzato al conseguimento del titolo abilitante l'intervento edilizio riguardano principalmente:

- obiettivi per la riduzione delle pressioni ambientali, con riferimento ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
- mobilità – viabilità, in relazione alla necessità di valutare e definire, considerato l'aumento del carico antropico per il commercio, il terziario e le attività universitarie i necessari provvedimenti anche in campo di trasporto pubblico e mobilità ciclo-pedonale;
- suolo e sottosuolo – interventi di bonifica, anche in relazione alle modalità di gestione dei materiali di scavo in progetto;

- energia, in relazione alle tematiche afferenti al risparmio energetico e all'utilizzo di tecniche da costruzione, materiali e tecnologie che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale ;
- prescrizioni in merito alle mitigazioni prefigurate dal Rapporto Ambientale ;
- cronoprogramma dell'attuazione degli interventi con riferimento all'interrelazione tra l'attuazione degli stessi e le opere di demolizione e bonifica;

In merito alle integrazioni al Piano di Monitoraggio la Conferenza ha proposto l'adozione del protocollo sperimentale "ITACA a Scala Urbana", predisposto da ITACA, con il supporto tecnico-scientifico di iisBE Italia (cfr. X Rapporto sulla Qualità dell'Ambiente Urbano, Ispra); ai sensi della DGR 12 gennaio 2015, n. 21-892 dovranno essere evidenziati gli indicatori in grado di seguire le trasformazioni dello stato delle componenti ambientali (monitoraggio di contesto) e di monitorare gli effetti indotti dall'attuazione del Piano (indicatori di processo) e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati (monitoraggio del programma);

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il Rapporto Ambientale, nel quale si conferma l'ipotesi di assegnare all'area oggetto di variante la classe acustica IV, con l'inserimento di una fascia cuscinetto posta in classe V verso l'area degli stabilimenti industriali posti in classe IV;
- precisato che il parametro urbanistico "densità urbanistica" da verificare richiamato dalle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio è da identificare quale un rapporto di copertura e le verifiche sono da condurre secondo tale criterio;

- rilevato che con l'attuale ipotesi di localizzazione dei fabbricati ad attuazione completata risulterebbe superata la soglia del 12,5% di tale parametro difformemente da quanto previsto dalla DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 del 14.8.2001 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”

condivide l'ipotesi di classificazione in quanto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA; dovranno essere recepite con specifico provvedimento le proposte di revisione formulate al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica. L'attuazione delle previsioni, richiamata anche la possibilità che per quanto riguarda le UMI A1 e A2 questa potrà essere modificata ed aggiornata d'intesa con la Città, sarà tuttavia condizionata alla progressiva verifica del parametro “densità urbanistica”, costituendo il non superamento del 12,5% soglia vincolante all'approvazione dei progetti per la realizzazione dei fabbricati; dell'andamento nel tempo di tale criterio dovrà essere dato conto nel quadro del Piano di Monitoraggio.

Si evidenzia inoltre che l'attuazione dell'Area di Trasformazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica, ovvero realizzando interventi di risanamento acustico; in particolare, salvo diversa ipotesi dei Proponenti da approvarsi nel quadro del progetto delle opere di urbanizzazione quale allegato alla valutazione previsionale di impatto acustico, dovrà essere opportunamente integrato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione prevedendo la posa di manti con caratteristiche acustiche migliorate lungo il corso Settembrini, al fine di pervenire al rispetto dei limiti vigenti e facciata alle future residenze.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. di esprimere le proprie controdeduzioni ai contenuti strettamente pertinenti il Rapporto Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni presentate (**allegato 3**), come precisate nella parte narrativa del presente atto, così come riportate nell'**allegato 7**;
2. di allegare al presente provvedimento i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale (**allegati 1,5,6**) e i verbali della Conferenza dei Servizi di Valutazione (**allegati 2 e 4**), come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
3. di esprimere il proprio parere motivato di compatibilità ambientale del Piano Esecutivo Convenzionato in "Zona Urbana di Trasformazione Ambito 16.34 Mirafiori A" ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come condiviso con gli Enti competenti in materia ambientale nell'ambito della Conferenza dei servizi, a condizione che siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale e previste ed esplicitate nel rapporto ambientale e in particolare:
 - allaccio alla rete di teleriscaldamento, se tecnicamente fattibile
 - installazione di impianti fotovoltaici nella misura minima di 0.25 kWp per ciascuna unità abitativa
 - regolamentazione rigorosa degli accessi ai parcheggi pubblici per evitare congestioni di traffico e code mediante l'installazione di pannelli informativi che segnalino la disponibilità di posti liberi e gli eventuali tempi di attesa, lungo le direttrici di avvicinamento alle rampe di accesso

- regolamentazione rigorosa degli orari di accesso dei mezzi pesanti all'area commerciale
 - divieto di insediamento di attività insalubri e rumorose
 - separazione delle reti fognarie
 - rispetto dell'Art. 7 dell'Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino
 - obbligo di realizzare strutture di captazione e accumulo delle acque meteoriche dimensionate in grado di raccogliere 10 litri di acqua meteorica per metro quadro di verde privato, purché sia dimostrata la disponibilità di adeguate superfici pavimentate
 - adozione di sistemi di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e smi
 - divieto di insediamento di attività che prevedano gestione e movimentazione di materie prime pericolose
 - adozione di sistemi di gestione intelligente della illuminazione esterna e di quella degli spazi comuni per il contenimento dell'inquinamento luminoso
4. di prescrivere quali vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale quanto segue:
- a) nello scenario di realizzazione di edifici a destinazione commerciale con superficie di vendita superiore a 6000 m² ai sensi della DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e smi all'art. 15, dovrà essere assunto il pertinente Protocollo ITACA e verificato il raggiungimento del punteggio 3;
 - b) ai sensi del vigente PRG, quali prescrizioni generali per l'ambito, che i risultati delle indagini eseguite nelle aree a verde in terrapieno siano confrontati con i valori di cui alla colonna A "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" della tabella 1, Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) ai sensi dell'art. 5 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano di Classificazione Acustica, l'attuazione della trasformazione nell'ambito in oggetto dovrà avvenire realizzando contestualmente a carico del proponente interventi di risanamento acustico in particolare su corso Settembrini, da dettagliarsi nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;

- d) ai sensi del D.M. 06/09/1994, nel caso in cui la destinazione d'uso delle aree sottoposte ad interventi di messa in sicurezza permanente dei materiali contenente amianto sia assimilabile o equiparabile a "strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali possa derivare una esposizione a fibre aerodisperse", di mettere in atto un programma di controllo e manutenzione, secondo le indicazioni di cui al Capitolo 4 dell'Allegato al medesimo D.M. 06/09/1994;
- e) sulla base delle procedure di cui alla parte IV , titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conseguimento di livelli di risanamento idonei alle nuove destinazioni insediabili nella Zona A, i progetti di bonifica in atto dovranno assumere lo scenario insediativo definito dal PEC; qualora nello stesso fosse prevista una destinazione d'uso diversa da quella prevista negli scenari indicati dai progetti di bonifica già approvati, dovrà essere prevista la presentazione e la successiva l'approvazione da parte del Comune di una variante ai progetti medesimi;
- f) ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. per la attività di rimozione di materiali contenenti amianto è necessario prevedere un piano di lavoro per la gestione dei materiali;
- g) ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;
- h) ai sensi dell'art. 48, c. 2 del Regolamento Edilizio dovranno essere previsti previste aree di parcheggio per la sosta bici in misura non inferiore all'1% della superficie utile lorda oggetto di intervento al coperto e dotati di dispositivi di sorveglianza/custodia;
- i) come stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12, all'art. 31 e all'art. 37;dovranno essere previsti, in fase di progetto, e adottati, in fase di esercizio, tutti gli accorgimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti e igiene urbana;

5. di richiedere, quali condizioni per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche sulla scorta del principio di precauzione (art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) quanto segue:

- a) le aree verdi in cessione alla Città, fatto salve eventuali indicazioni dei progetti di bonifica approvati ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte IV titolo V, dovranno essere realizzate in piena terra (non potendosi invece così definire la soluzione che preveda il riporto di uno strato di terreno di spessore pari a circa 50 cm), previa rimozione dei manufatti esistenti, al fine di garantire una maggiore permeabilità all'area nonché una migliore qualità e sviluppo del verde urbano, tenuto conto degli impegni della Città in merito all'adattamento ai cambiamenti climatici (Mayors Adapt). È fatta eccezione per le porzioni per le quali il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione evidenzia come la Città non intenda disfarsi di tali manufatti perché destinati ad esempio a sottofondazione di viabilità, parcheggi o impianti sportivi (mantenendo le loro caratteristiche di impermeabilità o resistenza meccanica), nonché per le porzioni per cui sussistano evidenti ragioni tecniche che ne impediscano la rimozione (come evidenziato dai Proponenti per la copertura del sottopasso); in tal caso sono fatti salvi gli eventuali obblighi di legge derivanti dalla loro permanenza in situ in relazione agli esiti della caratterizzazione dei manufatti stessi;
- b) anche in considerazione delle quote aggiuntive di traffico indotto, oltre alla realizzazione della nuova viabilità ciclabile e in particolare il tratto della Circolare 4 prevista dal Biciplan, approvato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale 04294 del 18 ottobre 2013, dovranno essere previsti gli adeguati collegamenti della mobilità ciclopedonale di scala metropolitana (ai sensi dell'art. 42 delle NdA del PTC2 - Tavola n. 3.1 del PTC2 asse di via Settembrini e di strada del Portone);
- c) dovrà essere raggiunto per i nuovi edifici commerciali, residenziali e terziari quanto meno del livello 2.5 del pertinente "Protocollo Itaca", o un dimostrabile livello equivalente medio alto di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici, anche al fine di promuovere l'utilizzo di tecniche di costruzione, materiali e tecnologie per

l'approvvigionamento energetico che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale;

- d) in particolare quali soluzioni progettuali si richiede di valutare l'installazione di tetti verdi sulla copertura degli edifici al fine di combattere l'effetto isola di calore, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici (Mayors Adapt); dovrà inoltre essere valutata l'estensione dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali complementariamente al raggiungimento del livello del "Protocollo Itaca" richiesto (o dimostrabile livello equivalente); per le soluzioni energetiche dovranno essere valutate le soluzioni indicate dalla Città Metropolitana in merito alla geotermia, ovvero ricorrendo prioritariamente a sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento d'ambito e dovrà essere previsto anche per l'UMI 4 il recupero e riuso delle acque meteoriche;
- e) deve essere prevista la messa a dimora di nuove alberature quantificata secondo le metodologie definite dagli uffici della Città ai sensi della Deliberazione Giunta Comunale del 22 luglio 2014 n. mecc. 2014 03377 di approvazione delle linee di indirizzo per le compensazioni degli impatti determinati in termini di emissioni di CO₂;
- f) visto il carattere pubblico che rivestirà la residenza universitaria si richiede che la struttura venga dotata del marchio ambientale comunitario Ecolabel europeo;
- g) la realizzazione delle nuove aree verdi e piantumazioni dovranno essere effettuate utilizzando preferibilmente specie autoctone, assumendo le modifiche al progetto del verde definite nel corso della Conferenza;
- h) con riferimento al Protocollo APE, di cui la Città di Torino è firmataria, sia valutata l'applicazione, tra quelli applicabili, dei criteri APE e dei CAM per le opere di urbanizzazione e sistemazione delle aree che verranno cedute alla Città; inoltre dovrà essere assicurata l'autonomia energetica dell'ambito per quanto riguarda l'illuminazione pubblica anche mediante impianto fotovoltaico con accumulo ovvero l'approvvigionamento di energia elettrica dovrà provenire esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili (mitigazione dei cambiamenti climatici – Covenant of Mayors);

- i) è opportuno che il progetto delle opere di pavimentazioni delle eventuali aree pubbliche interne agli isolati formati dagli edifici, preveda l'adozione di materiali e accorgimenti tecnici tali da non ostacolare l'utilizzo di mezzi meccanici per lo spazzamento, compatibilmente con l'uso previsto, con le soluzioni tecniche utilizzabili e con le risorse economiche disponibili;
 - j) per la gestione dei cantieri, così come indicato nei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale:
 - siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera;
 - siano adottate idonee misure di mitigazione per la dispersione di polveri e di contenimento delle emissioni delle stesse;
 - siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche;
6. di approvare il Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale da integrarsi a cura dei soggetti proponenti con il confronto con l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità con i seguenti dati:
- a) con riferimento al protocollo sperimentale ITACA a Scala Urbana trasmesso al Proponente:
 - per la parte di livello di contesto l'indicatore SF.6 (Conservazione del suolo);
 - per la componente di MOBILITA' E ACCESSIBILITA' gli indicatori: SM.1 (Disponibilità di percorsi ciclabili sicuri), SM.2 (Contiguità dei percorsi ciclabili e veicolari), SM.6 (Accesso al trasporto pubblico), SM.8 (Accessibilità dei percorsi pedonali), SM.9 (accessibilità alla mobilità condivisa-bike sharing) ed SM.10 (accessibilità alla mobilità condivisa - car sharing elettrico);
 - per la componente di AMBIENTE – ACQUA- gli indicatori proposti AA.1 (Permeabilità del suolo) ed AA.2 (Intensità del trattamento delle acque);
 - per la componente di BIODIVERSITA' l'indicatore AB.3 (Uso di vegetazione locale);
 - per la componente ENERGIA l'indicatore AE1 (Energia primaria per il riscaldamento) e AE2 (Energia primaria per il raffrescamento);
 - per la componente di SOCIETA' ED ECONOMIA l'indicatore EE.4 (Flessibilità d'uso);

- per la componente CULTURA E BENESSERE gli indicatori EC.1 (Disponibilità di spazi verdi) ed EC.3 (Sicurezza dei percorsi pedonali);
- b) con riferimento a specifiche criticità dell'ambito in esame:
 - risultati della caratterizzazione ambientale per escludere la presenza di materiali contenenti amianto delle porzioni di area non oggetto di intervento di bonifica, al fine della loro corretta gestione;
 - progressiva verifica dell'indice di densità urbanistica relativamente all'occupazione della fascia cuscinetto, costituendo il 12,5% soglia vincolante all'approvazione dei progetti per la realizzazione dei fabbricati;
 - Indicatore Comune Europeo n.4, (cfr. Agenda 21L) relativo alla fruibilità dei servizi da parte dei residenti e dei futuri residenti.

e inoltre:

- c) con riferimento alle proposte circa le attività di monitoraggio nell'ambito degli interventi di bonifica: di rinviare alle decisioni che saranno assunte nei procedimenti, avviati o da avviarsi, ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte IV titolo V;
- d) con riferimento alla fase di cantiere di prendere atto di quanto proposto, rivisto secondo le indicazioni di ARPA Piemonte.

L'attuazione delle attività di monitoraggio, a carico del Proponente, deve prevedere la redazione di rapporti di monitoraggio, da presentarsi trimestralmente per le fasi di cantiere e annualmente per le fasi di attuazione; i risultati di monitoraggio iniziale (T0) del set di indicatori individuato, così come precedentemente modificato, dovranno essere presentati contestualmente alla presentazione del primo permesso di costruire;

7. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il Rapporto Ambientale, di valutare il piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, previa revisione, come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
8. di precisare che l'individuazione delle soluzioni progettuali di dettaglio per le aree in cui è previsto il progetto di messa in sicurezza permanente interessate dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e posa dei sottoservizi saranno meglio formulate nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni, coerentemente con i procedimenti attivati ai sensi del

D.Lgs. 152/06, Parte IV Titolo V, con l'obiettivo di escludere interferenze con l'intervento di messa in sicurezza, mantenendo un franco opportuno e una sezione libera adeguatamente segnalata e confinata, a disposizione per la realizzazione e futura implementazione dei sottoservizi stessi. A tal fine potrà essere valutata una diversa modulazione dei volumi considerando il mantenimento di quote dei materiali al di sotto delle fondazioni degli edifici a destinazione commerciale/industriale, anziché al di sotto delle aree a destinazione a servizi in cessione alla Città;

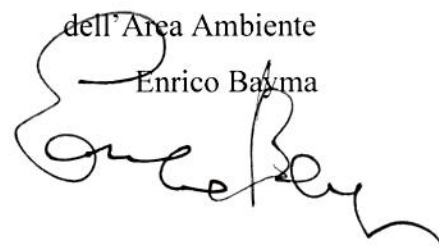
9. di rammentare che alcuni degli interventi previsti nella variante in oggetto (ad esempio i parcheggi, centro commerciale, la viabilità, eventuali pozzi e impianti geotermici ecc.) potrebbero essere sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 e smi qualora rientrassero in una o in più delle categorie progettuali previste dalla legge suddetta;
10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
11. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
12. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, **- 3 NOV. 2016**

IL DIRIGENTE

dell'Area Ambiente

— Enrico Bayma





CITTA' DI TORINO

Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo

AREA COMMERCIO

Servizio Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico Attività Produttive,
Pianificazione Commerciale

ALLEGATO 6

Inoltro tramite DoquiActa

PEC
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
**Settore Programmazione del Settore
Terziario Commerciale**
Via Pisano n.6 - Torino

Oggetto: Bozza Accordo di Programma per il riconoscimento della Localizzazione Urbano-Periferica non addensata L.2. Mirafiori – Parere

In riferimento alla bozza di Accordo di Programma pervenuto in data 27/02/2020, agli atti con prot. 9560 del 27/02/2020, si comunica quanto segue:

- preso atto che i relativi contenuti sono in linea con le considerazioni emerse nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 27 gennaio 2020, si esprime parere favorevole allo schema di Accordo di Programma pervenuto, con richiesta di indicare tra gli allegati i pareri rilasciati dal Comune di Torino e indicati nella Deliberazione della Giunta Comunale del 5 novembre 2019 mecc. 2019-04716/019 di avvio della procedura, che si allegano, e precisamente:
 - o parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. 8775 del 07/10/2019;
 - o parere della Divisione Infrastrutture e Mobilità prot. 4371 del 20/02/2019;
 - o parere dell'Area Edilizia Privata prot. 1600 del 25/02/2019;
 - o parere dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani – Servizio Strategie Urbane prot. 596 del 15/02/2019.
- nel constatare le modalità emergenziali con cui si addivene all'approvazione, si rinviando alle successive fasi procedurali gli approfondimenti istruttori e progettuali necessari all'attuazione dell'Accordo.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Maria VITROTTI
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005*

Arrivo: AOO A2000A, N. Prot. 00002608 del 05/03/2020



CITTA' DI TORINO

Allegati – documenti elettronici:

8775-2019-adempimenti ambientali.pdf

4371-2019-Infrastrutture mobilita.pdf

1600-2019-edilizia privata.pdf

596-2019-urbanistica.pdf

Arrivo: AOO A2000A, N. Prot. 00002608 del 05/03/2020



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI
Ufficio Inquinamento Acustico

Prot. <u>3775</u>	Tit. 6 Cl. 90-30 Fasc. 5/14 - 2017
Data : <u>07 OTT. 2019</u>	074 / DO3 / MS

Numero e classifica di protocollo devono essere citati nella risposta.

a: Area Commercio
Servizio Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico Attività Produttive
Pianificazione Commerciale

VIA DOQUI

Oggetto: istanza di riconoscimento di una Localizzazione Urbano-Periferica non addensata L2 nell'area ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. 14 dell'allegato A alla D.C.R. 56313414/1999 s.m.i. - Pratica Suap: prot. 2636/2019 del 15/01/2019
Richiedente: Nova Coop S.C. - Sito: area ZUT AMBITO 16.34 MIRAFIORI
Trasmissione parere.

Con riferimento alla richiesta di valutazione della documentazione trasmessa PROT 28362 del 02/07/2019 (prot ns. 6092 del 09/07/2019) si comunica, per quanto di competenza, che i risultati dell' "Analisi di compatibilità Ambientale" a corredo della relazione ex-ante della "UMI A4 - ZUT Ambito 16.34 MIRAFIORI" evidenziano che gli effetti ambientali indotti dalla presenza nuovo insediamento commerciale sono limitati e di modesta entità.

Si esprime pertanto un parere favorevole a condizione che le misure mitigative proposte per la fase di cantiere e di esercizio, tengano in debita considerazione delle prescrizioni individuate dalla Determinazione n. mecc. 2016 44043/126 del 3 novembre 2016 sulla compatibilità ambientale del Piano Esecutivo Convenzionato in "Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 16.34 Mirafiori A.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

AF/EG

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino



Copia di lavoro priva di valore giuridico
Città di Torino
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
AREA AMBIENTE

mecc. n. 2016.44043

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 267 del - 3 NOV. 2016

OGGETTO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO in "ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE – AMBITO 16.34 MIRAFIORI A" – PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE – VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Premesso che:

Nel 2005 Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, hanno siglato con la Società FCA un Protocollo di intesa, fra gli obiettivi del quale figura anche la valorizzazione immobiliare delle aree di Mirafiori, per una superficie di circa 300.000 mq, cedute dalla FCA agli Enti Locali.

In data 12 luglio 2007 veniva sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Società Torino Nuova Economia S.p.A., la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia e il Politecnico di Torino finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori.

In data 16 marzo 2011 i medesimi soggetti sottoscrivevano l' Accordo di Programma in Variante Urbanistica, che ha previsto l'individuazione della nuova "Zona Urbana di Trasformazione – Z.U.T." Ambito 16.34 Mirafiori – A, sita nella porzione sud ovest di Torino, in prossimità dei Comuni di Grugliasco e Beinasco, in corrispondenza della confluenza viaria di corso Settembrini e corso Orbassano

In data 19 giugno 2015 la Società TNE S.p.A. presentava istanza di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 della L.U. 56/77 e smi. in attuazione del vigente P.R.G.

A seguito dell'istruttoria tecnica, svolta dal competente servizio urbanistico, in data 27 luglio 2016 sono stati presentati gli elaborati definitivi del P.E.C. e l'adeguamento del Masterplan allegato all'Accordo di Programma sopra richiamato, come previsto nella scheda normativa dell'Ambito 16.34 Mirafiori – A. Il citato Masterplan rappresenta la prefigurazione morfologica della trasformazione urbanistica delle aree di proprietà TNE inserite nel quadrante sud ovest dell'area metropolitana torinese; dimensione urbana nella quale è prevista la futura piazza Mirafiori, porta sud di accesso alla Città.

Con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Territorio e Ambiente, cronologico n. 159 del 29 luglio 2016, n. mecc 2016 – 42955/009 si stabiliva, tra l'altro:

- di prendere atto dell'avvenuta ultimazione dell'istruttoria urbanistica relativa al Piano Esecutivo Convenzionato in "Zona di Trasformazione Urbana – Ambito 16.34 Mirafiori A";
- di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio "on line" della Città degli elaborati di P.E.C., del relativo Schema di Convenzione e degli elaborati ambientali (Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica del R.A. e Piano di Monitoraggio) ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. 56/77 smi., degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e smi.e della L.R. 40/98 e smi., per la durata di sessanta giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. Piemonte e pertanto dal 4 agosto al 3 ottobre 2016 compresi, durante i quali sussiste la possibilità per chiunque di presentare per iscritto osservazioni e proposte.

L'intervento della zona A si caratterizza come la riqualificazione di un'area industriale dismessa attraverso la realizzazione di un "polo tecnologico" integrato con le attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI). In particolare tale zona si inserisce in un'area caratterizzata dalla presenza di attività produttive e terziarie, con alcune aree a servizi pubblici e sporadiche aree residenziali.

Le attività di prevista localizzazione comprendono:

- università e ricerca; nell'area è attualmente operante il Centro del Design, Dipartimento del Politecnico di Torino, che ospita circa 1200 studenti e circa 100 addetti tra personale docente e addetti generici;

- attività terziarie (uffici, laboratori, attività commerciali locali di supporto);
- residenze universitarie;
- un centro polifunzionale comprensivo di attività commerciali;

La superficie territoriale complessiva dell' "Ambito 16.34 Mirafiori" è pari a 142.293 mq con una SLP massima di 113.834 mq in applicazione dell'indice di edificabilità di 0,80 mq/mq. L'offerta di servizi pubblici è pari a 96.612 mq. Le funzioni previste dalla scheda normativa di P.R.G. sono:

Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI) max 35% (39.842 mq) e Attrezzature di Interesse Generali e Eurotorino min. 65% (73.992 mq).

L'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato è articolato in quattro Unità Minime di Intervento (UMI A1, A2, A3, A4), ciascuna delle quali può essere attivata autonomamente mediante distinti titoli abilitativi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. L'UMI A3 è già stata attuata con la realizzazione del Centro del Design. Le UMI potranno essere ulteriormente articolate in lotti di intervento.

La configurazione progettuale dell'Ambito, che comprende le UMI A1 e A2, potrà essere modificata ed aggiornata d'intesa con la Città, in relazione alle nuove esigenze successivamente individuate.

Il P.E.C. comprende inoltre il Progetto Preliminare delle opere di urbanizzazione sulle aree a servizi da cedere alla Città e viabilità, da realizzare in parte a scomputo degli oneri concessori e in parte a cura e spese del Proponente, e il Progetto Preliminare relativo alle opere da eseguire a cura e spese del proponente da assoggettare all'uso pubblico.

Con determinazione dirigenziale n. cronologico 132 del 30 maggio 2014 (n. mecc. 2014 421397126) del Dirigente dell'Area Ambiente è stato assunto l'esito della consultazione per la fase di specificazione dei contenuti (*scoping*) per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale al fine di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo di attuazione delle previsioni urbanistiche dell'area Mirafiori zona A, potrebbe

avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.

Con nota prot. n. 1921 del 4 agosto 2016 (acquisita al prot. Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6771 del 05/08/2016) il Direttore della Direzione Territorio e Ambiente comunicava l'avvenuta pubblicazione del Piano Esecutivo Convenzionato in "Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 16.34 Mirafiori A" con la messa a disposizione dei documenti di piano e ambientali comprendenti il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di Monitoraggio e la documentazione acustica (Clima Acustico, Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Verifica di compatibilità con il P.C.A.).

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 40 della L.r. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:

individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;

attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

Con nota prot. n. 6806 del 8 agosto 2016, il Dirigente dell'Area Ambiente della Città di Torino indiceva la conferenza dei servizi avente ad oggetto l'espressione del parere motivato, ex art. 15 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., da esperirsi nell'ambito del processo di VAS relativo al Piano Esecutivo Convenzionato.

Con nota prot. n. 74869 del 31 agosto 2016 (prot. Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7752 del 09/09/2016), che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), l'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana trasmetteva il proprio parere igienico-sanitario, con il quale venivano formulate valutazioni e suggerimenti attinenti, in succinto:

- alle previsioni progettuali presentate in materia acustica, con la opportunità di adeguati interventi sulla mobilità e sull'assetto urbanistico territoriale all'interno dell'area;
- allo stato di pregressa contaminazione del sito;
- alla adozione di misure di prevenzione e protezione in riferimento allo scenario di riferimento territoriale e urbano ad alto livello di antropizzazione.

Stante il problema ambientale riferito allo stato di pregressa contaminazione del sito, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si indicava inoltre di provvedere:

nel caso in cui la destinazione d'uso delle aree sottoposte ad interventi di messa in sicurezza permanente dei materiali contenente amianto sia assimilabile o equiparabile a “strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai

quali possa derivare una esposizione a fibre aerodisperse”, di mettere in atto un programma di controllo e manutenzione, secondo le indicazioni di cui al Capitolo 4 dell’Allegato al D.M. 06/09/1994.

Con nota prot. n. 7602 del 5 settembre 2016 del Dirigente dell’Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, inviata all’ARPA, alla Città Metropolitana di Torino Servizio V.I.A., all’A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Comune di Grugliasco, ai componenti l’Organo Tecnico Comunale V.I.A., e all’Area Urbanistica, convocava per il 21 settembre 2016 la prima seduta della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 c. 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.

L’Area Ambiente, Servizio Ciclo Rifiuti, con nota interna del 16/09/2016 ha evidenziato con riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale, che:

- al § 4.9.1 sono da utilizzarsi i coefficienti di produzione utilizzati per la TARI della Città e non i dati del DPR 158/99, sia per attività, sia per utenze domestiche;
- il calcolo del traffico è fatto sui rifiuti non differenziati, senza tener conto della differenziazione (è quindi molto superiore il numero di viaggi, ma è comunque un impatto minimo);
- § 4.9.1 rifiuti verdi non sono da conferire all’ecocentro, ma a impianti autorizzati;
- § 4.9.3, per UMI A4, prevedendo un’area dedicata e poiché il contributo è quasi il 60% del rifiuto di tutto il progetto con stimate oltre 1100 t/anno, può aver senso l’ipotesi presente di raccolta con riduzione volumetrica. Occorre precisare che ci deve essere spazio per il posizionamento e la movimentazione di scarrabili (anche in altezza, se area coperta), senza necessità di precisazioni circa la frequenza giornaliera;
- per le altre aree rifiuti, si tratta di aree porta a porta per cui deve essere garantita l’accessibilità ai mezzi dalla viabilità pubblica o in alternativa, esposizione a cura degli utenti; non risulta pertanto necessaria la presenza di isole interrate; in aree pubbliche non dovrebbero esserci contenitori per rifiuti.

L'Area Ambiente, U.O. Qualità dell'Aria – Attività e Progetti strategici, con nota interna del 21/09/2016 ha richiesto in coerenza con la politica della Città di contrasto ai cambiamenti climatici (adesione alle iniziative europee: Covenant of Mayors – deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2008 08712/021 del 19/01/2009 - e Mayors Adapt – deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2015 00916/112 del 20/04/2015):

- di assicurare, compatibilmente con le attività di messa in sicurezza delle aree per la presenza nel suolo e nel sottosuolo di fattori inquinanti, la massima permeabilità delle superfici (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);
- di prevedere l'installazione di tetti verdi sulla copertura degli edifici al fine di combattere l'effetto isola di calore, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);
- di assicurare la completa autonomia energetica dell'ambito per quanto riguarda l'illuminazione pubblica mediante impianto fotovoltaico con accumulo e l'eventuale approvvigionamento di energia elettrica dovrà provenire esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili (mitigazione dei cambiamenti climatici – Covenant of Mayors);
- visto il carattere pubblico che rivestirà la residenza universitaria si chiede che, il procedimento per la realizzazione dell'opera, preveda che la struttura venga dotata del marchio ambientale comunitario Ecolabel europeo come indicato negli indirizzi che l'Amministrazione ha fornito “verso un turismo sostenibile” ed alle imminenti indicazioni sull'Ecolabel europeo.
- con riferimento al Protocollo APE, di cui Torino è uno dei firmatari, si chiede l'attuazione, tra quelli applicabili, dei criteri APE e dei CAM per le opere di urbanizzazione e aree che verranno cedute alla Città.

Nel corso della seduta del 21 settembre 2016, cui hanno partecipato anche il soggetto Proponente ed i progettisti di parte, è stato illustrato il P.E.C. analizzando sinteticamente gli aspetti urbanistici, le destinazioni d'uso, le funzioni delle unità minime di intervento nonché le interazioni di carattere ambientale che afferiscono alle previsioni di PEC con

particolare riguardo agli aspetti relativi a flussi di traffico e mobilità. La conferenza ha acquisito informazioni in merito alla previsioni di aree a verde indicate nel P.E.C. ed ha approfondito gli aspetti che attengono alle condizioni ambientali della zona, all'iter dei procedimenti di bonifica avviati, alla gestione degli scavi e riporti previsti nell'area di interesse, anche in rapporto alla non esclusa presenza di materiale serpentinitico nei manufatti esistenti, rilevata dai partecipanti, come da verbale allegato (**Allegato 2**).

Nel periodo di pubblicazione del P.E.C. sono pervenute all'Area Ambiente le osservazioni al Rapporto Ambientale formulate da:

NOVA COOP Società Cooperativa, con documento in data 03/10/2016, pervenuto alla Direzione Ambiente il 03/10/2016, acquisito al protocollo dell'Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con n 8678 del 07/10/2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**):

Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, il 13 ottobre 2016, l'Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con nota prot. 8937 indirizzata all'ARPA, alla Città Metropolitana di Torino Servizio V.I.A, all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Comune di Grugliasco, Torino Nuova Economia S.p.A. oltre che ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. e all'Area Urbanistica

- convocava, per il giorno 20 ottobre 2016, la seconda seduta della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14, c. 2 della legge 241/1990 e s.m.i. per la valutazione del Rapporto Ambientale relativo al Piano Esecutivo Convenzionato Zona A Mirafiori;
- trasmetteva le osservazioni sul Rapporto Ambientale pervenute;
- trasmetteva copia del verbale della conferenza in data 21 settembre 2016.

In data 14 ottobre 2016 si è tenuto il tavolo tecnico di approfondimento inerente la gestione delle passività ambientali afferenti il sottosuolo e vincoli conseguenti alla trasformazione delle aree, tra Città di Torino, Città Metropolitana e ARPA Piemonte, durante il quale sono state illustrate e discusse le criticità connesse agli interventi previsti e le precauzioni necessarie.

In particolare il tavolo ha valutato la proposta di mantenimento dei manufatti, la cui permanenza è giustificata dal Proponente quale mera azione precauzionale di confinamento per la presenza di materiali potenzialmente contenenti amianto per la presenza di matrici serpentinitiche ad oggi non esaustivamente caratterizzate sotto tale profilo ambientale. In tale sede è stato condiviso che il mantenimento di manufatti in aree destinate alla cessione sia possibile laddove gli stessi assolvano ad una funzione individuata nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (non intendendo quindi la Città disfarsene perché, ad esempio, mantengono inalterate le loro caratteristiche di impermeabilità o resistenza meccanica essendo destinati a sottofondazione di viabilità, parcheggi o impianti sportivi), funzione che non è stata individuata per le aree verdi da realizzarsi mediante la posa di terreno vegetale sulle superfici esistenti pur oggetto di interventi localizzati di rimozione/fessurazione per permettere la percolazione delle acque meteoriche ovvero la messa a dimora di alberi.

La rimozione, permettendo una migliore permeabilità e sviluppo del verde appare quindi opportuna per meglio tutelare l'interesse pubblico; si può presumere peraltro che tale soluzione sia condivisa, o per lo meno conosciuta ed accettata dalla stessa società TNE; si evidenzia infatti, che la stessa Convenzione allegata al presente Piano esecutivo convenzionato prescrive all'art. 7 che "Prima della cessione delle aree [a servizi e viabilità], il Proponente dovrà, a propria cura e spese, demolire i fabbricati ed i manufatti esistenti sulle stesse."

Il 20 ottobre 2016, nel corso della conferenza, il cui verbale è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 4**):

- è stato illustrato il documento contenenti le osservazioni, pervenuto dalla COOP, i cui contenuti di carattere ambientale riguardano:

- 1) il riconoscimento e l'espressione di un parere compatibilità ambientale, rispetto ad una struttura commerciale complessa, tenuto conto che già il R.A. mostrasse come scenario di attuazione una localizzazione L1;
- 2) le soluzioni progettuali rispetto alle aree verdi, connesse alla presenza di manti bituminosi o solette di cui si propone il mantenimento al di sotto dell'area verde, con i trattamenti di incremento della permeabilità;

- 3) un passaggio rispetto a un paragrafo inserito nella VAS relativamente alla controdeduzione ad una richiesta di integrazione di approfondimenti formulato dal servizio Ponti e Vie d'Acqua rispetto alla necessità di una relazione idraulica che giustificasse il mancato arretramento di ulteriori 10 metri rispetto al filo di inedificabilità assoluta di 5 metri della balera.
- si è dato corso alla lettura dei pareri per la conferenza, ed acquisiti agli atti della stessa, pervenuti con prot. n. 88269 del 19.10.2016 da ARPA. (prot. Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 9306 del 25/10/2016), e con prot. n. 122044 del 20.10.2016 da Città Metropolitana (prot. Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 9308 del 25/10/2016), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**rispettivamente Allegato 5 e Allegato 6**);
 - è stata acquisita agli atti della conferenza la memoria di dichiarazione resa dalla società TNE, (allegata al verbale della conferenza dei servizi in data 20 ottobre 2016), con la quale si chiede di voler accogliere le istanze seguenti:
 - 1) possibilità di mantenere la pavimentazione bituminosa esistente, con adeso eventuale pietrisco serpentinitico, prevedendone la fessurazione solo in corrispondenza delle aree destinate a verde;
 - 2) possibilità di mantenere la pavimentazione bituminosa esistente, in corrispondenza dell'impronta al suolo del sottopasso Fiat Chrysler Automobiles;
 - 3) possibilità di realizzare gli scavi per la posa dei sottoservizi mediante accorgimenti di messa in sicurezza permanente.

Pertanto:

- acquisita e valuta tutta la documentazione presentata;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela alla tutela e alla tutela della salute dei cittadini;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;

- svolte le attività tecnico-istruttorie;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- viste le disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica definiti dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25 - 2977;
- vista la tipologia dello strumento di pianificazione in oggetto (Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i. in attuazione del vigente P.R.G.);

L'Autorità competente esprime le proprie controdeduzioni ai contenuti pertinenti il Rapporto Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni presentate, come risultanti dallo specifico documento che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 7**) e formula il proprio parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06 sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

L'Autorità competente dà atto che la valutazione del Rapporto Ambientale da parte della Conferenza ha messo in luce alcune criticità ambientali attese in ragione delle previsioni progettuali indicate nel P.E.C., in particolare per quanto concerne:

- gestione delle aree a servizi ed in particolare delle aree verdi, con riferimento alla permeabilità, alla gestione materiali scavo e riporto e alla qualità finale del verde urbano;
- qualità del sottosuolo e attività di bonifica, anche sotto il profilo temporale;
- traffico indotto, clima acustico e necessità di risanamento delle nuove residenze universitarie,
- livello di sostenibilità ambientali delle nuove realizzazioni edilizie;
- scelta delle essenze vegetali;
- monitoraggio e compensazioni delle emissioni di CO₂;
- verifica dei criteri di cui alla DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 del 14.8.2001 per l'inserimento della fascia cuscinetto;

e che pertanto si possano escludere impatti ambientali significativi dall'attuazione del PEC esclusivamente a condizione che siano previste ed attuate specifiche azioni di mitigazione e compensazioni degli impatti stessi; dovrà a tal fine essere aggiornato il Piano di Monitoraggio, integrandolo con indicatori relativi a tali impatti.

In merito agli specifici contributi, richiamati gli esiti del Tavolo Tecnico, ARPA Piemonte evidenzia che:

- per tutte le aree ricomprese nella procedura di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006, ogni intervento dovrà essere precedentemente autorizzato dalla Conferenza dei Servizi;
- gli interventi di “messa in sicurezza permanente” dovranno essere effettuati solo all’interno di aree sottoposte a procedura di bonifica ed eventuali passività residuali, dovute alla loro realizzazione costituiranno un vincolo per le attività future ed indicate nelle Norme di Attuazione.

Inoltre ARPA aggiunge che:

“Per quanto riguarda la realizzazione di aree verdi, mediante la posa di terreno vegetale sulle superfici “bituminose esistenti”, eventualmente frantumandone una parte per permettere la percolazione delle acque meteoriche, si ritiene che tale approccio sia possibile solo nell’ambito di una procedura di bonifica e costituisca una messa in sicurezza permanente. Solo in questo caso è possibile evitare lo smaltimento di materiali che hanno la caratteristica di rifiuti, poiché le superfici impermeabili costituite da bitume ed eventualmente materiale serpentinitico perdono la loro “funzione” in caso di aree a verde.

Diverso è il caso in cui le aree precedentemente adibite a piazzale vengono trasformate, ma mantengono inalterate la loro caratteristica di impermeabilità e resistenza meccanica (viabilità, parcheggi ed eventualmente impianti sportivi)”

Per quanto riguarda la componente rumore si rileva quanto segue:

- In merito alla classificazione acustica dell’area d’intervento si evidenzia che l’inserimento della fascia cuscinetto in classe V secondo le Linee guida per la classificazione acustica del territorio della DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 non risulta formalmente corretto.

L’inserimento della fascia cuscinetto è previsto solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12,5 % della sua

superficie. Nel calcolo di verifica della densità urbanistica la superficie edificata deve essere valutata considerando anche il parcheggio multipiano, al contrario di quanto proposto nello studio esaminato, determinando così il non rispetto della soglia normativa del 12,5%. Al fine di superare tale incongruità, si ritiene opportuno rivedere la distribuzione delle superfici edificate nella zona cuscinetto, in modo tale da rispettare il suddetto vincolo di superficie.

Richiama inoltre gli obblighi in merito al raggiungimento del rispetto dei limiti acustici vigenti per le future residenze universitarie anche ai sensi dell'art. 8 c. 1 D.P.R. 142/04, individua alcuni criteri da ottimizzare per il raggiungimento di un più elevato livello ITACA Edifici Commerciali (recupero e riuso delle acque meteoriche così come l'utilizzo di specie autoctone) anche in relazione allo scenario di realizzazione di edifici commerciali con superficie di vendita superiore a 6000 m².

Rileva infine l'esigenza di perfezionare ed integrare il Piano di Monitoraggio.

In particolare per quanto riguarda le problematiche conseguenti alle attività di cantiere, durante l'esecuzione delle attività maggiormente problematiche devono essere attuate una serie di misure di tutela, preventive e correttive, finalizzate ad abbattere il rischio di inquinamento dell'aria e le potenziali conseguenze sulla salute pubblica:

- Sospendere le attività in caso di forte vento
- Trattamento delle superfici tramite bagnatura con acqua
- Copertura dei cumuli
- Costruzione di barriere protettive come ad esempio innalzamento di muri
- Inscatolamento delle attività e dei macchinari
- Copertura dei rimorchi
- Restrizione del limite di velocità dei mezzi all'interno del sito, ad esempio tramite l'installazione di cunette
- Trattamento chimico delle piste non asfaltate con polimeri a base acquosa
- Temporanea asfaltatura delle piste di cantiere
- Transito dei mezzi movimentazione terra, destinati all'esterno del cantiere, attraverso un sistema di lavaggio automatico che provveda a pulire le ruote dalla polvere

Si suggerisce di prevedere un monitoraggio indiretto della qualità dell'aria ad integrazione o sostituzione del monitoraggio degli indicatori di qualità dell'aria indicati nell'elaborato

presentato, effettuato mediante la verifica della buona gestione del cantiere da garantirsi adottando un protocollo di gestione che controlli l'attuazione delle misure di minimizzazione e mitigazione sopraelencate.

In riferimento alla componente rumore, in fase di costruzione non si ritiene necessario il monitoraggio previsto se non nelle situazioni di "attenzione" segnalate.

I parametri rilevati, prima dell'entrata in esercizio e successivamente all'entrata in esercizio dell'UMI4, dovranno essere finalizzati a:

- rilevare il livello assoluto di immissione, diurno e notturno, determinato in facciata al recettore, sia relativamente al contributo del traffico stradale che al contributo degli impianti tecnologici;
- rilevare il livello differenziale all'interno degli ambienti abitativi più esposti, nei periodi diurno e notturno, a finestre aperte e chiuse.

In riferimento agli obiettivi di riqualificazione dell'area, potrebbe essere opportuno l'inserimento dell'Indicatore Comune Europeo n.4, (cfr. Agenda 21L) relativo alla fruibilità dei servizi da parte dei residenti e dei futuri residenti.

Si evidenzia infatti che tale aspetto presenta anche connotazioni di tipo ambientale, inducendo l'adozione di criteri di localizzazione e progettazione dei servizi tali che essi siano baricentrici rispetto alle utenze (e viceversa) ed a distanze non eccessive per essere raggiunti a piedi.

In merito al contributo formulato dalla Città Metropolitana, i temi da approfondire per garantire un corretto inserimento territoriale e ambientale delle scelte operate, che dovranno essere verificati anche nell'ambito del successivo iter di elaborazione e progettazione, finalizzato al conseguimento del titolo abilitante l'intervento edilizio riguardano principalmente:

- obiettivi per la riduzione delle pressioni ambientali, con riferimento ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
- mobilità – viabilità, in relazione alla necessità di valutare e definire, considerato l'aumento del carico antropico per il commercio, il terziario e le attività universitarie i necessari provvedimenti anche in campo di trasporto pubblico e mobilità ciclo-pedonale;
- suolo e sottosuolo – interventi di bonifica, anche in relazione alle modalità di gestione dei materiali di scavo in progetto;

- energia, in relazione alle tematiche afferenti al risparmio energetico e all'utilizzo di tecniche da costruzione, materiali e tecnologie che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale ;
- prescrizioni in merito alle mitigazioni prefigurate dal Rapporto Ambientale ;
- cronoprogramma dell'attuazione degli interventi con riferimento all'interrelazione tra l'attuazione degli stessi e le opere di demolizione e bonifica;

In merito alle integrazioni al Piano di Monitoraggio la Conferenza ha proposto l'adozione del protocollo sperimentale "ITACA a Scala Urbana", predisposto da ITACA, con il supporto tecnico-scientifico di iiSBE Italia (cfr. X Rapporto sulla Qualità dell'Ambiente Urbano, Ispra); ai sensi della DGR 12 gennaio 2015, n. 21-892 dovranno essere evidenziati gli indicatori in grado di seguire le trasformazioni dello stato delle componenti ambientali (monitoraggio di contesto) e di monitorare gli effetti indotti dall'attuazione del Piano (indicatori di processo) e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati (monitoraggio del programma);

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il Rapporto Ambientale, nel quale si conferma l'ipotesi di assegnare all'area oggetto di variante la classe acustica IV, con l'inserimento di una fascia cuscinetto posta in classe V verso l'area degli stabilimenti industriali posti in classe IV;
- precisato che il parametro urbanistico "densità urbanistica" da verificare richiamato dalle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio è da identificare quale un rapporto di copertura e le verifiche sono da condurre secondo tale criterio;

- rilevato che con l'attuale ipotesi di localizzazione dei fabbricati ad attuazione completata risulterebbe superata la soglia del 12,5% di tale parametro difformemente da quanto previsto dalla DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 del 14.8.2001 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”

condivide l'ipotesi di classificazione in quanto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA; dovranno essere recepite con specifico provvedimento le proposte di revisione formulate al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica. L'attuazione delle previsioni, richiamata anche la possibilità che per quanto riguarda le UMI A1 e A2 questa potrà essere modificata ed aggiornata d'intesa con la Città, sarà tuttavia condizionata alla progressiva verifica del parametro “densità urbanistica”, costituendo il non superamento del 12,5% soglia vincolante all'approvazione dei progetti per la realizzazione dei fabbricati; dell'andamento nel tempo di tale criterio dovrà essere dato conto nel quadro del Piano di Monitoraggio.

Si evidenzia inoltre che l'attuazione dell'Area di Trasformazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica, ovvero realizzando interventi di risanamento acustico; in particolare, salvo diversa ipotesi dei Proponenti da approvarsi nel quadro del progetto delle opere di urbanizzazione quale allegato alla valutazione previsionale di impatto acustico, dovrà essere opportunamente integrato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione prevedendo la posa di manti con caratteristiche acustiche migliorate lungo il corso Settembrini, al fine di pervenire al rispetto dei limiti vigenti e facciata alle future residenze.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. di esprimere le proprie controdeduzioni ai contenuti strettamente pertinenti il Rapporto Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni presentate (**allegato 3**), come precisate nella parte narrativa del presente atto, così come riportate nell'**allegato 7**;
2. di allegare al presente provvedimento i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale (**allegati 1,5,6**) e i verbali della Conferenza dei Servizi di Valutazione (**allegati 2 e 4**), come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
3. di esprimere il proprio parere motivato di compatibilità ambientale del Piano Esecutivo Convenzionato in "Zona Urbana di Trasformazione Ambito 16.34 Mirafiori A" ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come condiviso con gli Enti competenti in materia ambientale nell'ambito della Conferenza dei servizi, a condizione che siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale e previste ed esplicitate nel rapporto ambientale e in particolare:
 - allaccio alla rete di teleriscaldamento, se tecnicamente fattibile
 - installazione di impianti fotovoltaici nella misura minima di 0.25 kWp per ciascuna unità abitativa
 - regolamentazione rigorosa degli accessi ai parcheggi pubblici per evitare congestioni di traffico e code mediante l'installazione di pannelli informativi che segnalino la disponibilità di posti liberi e gli eventuali tempi di attesa, lungo le direttrici di avvicinamento alle rampe di accesso

- regolamentazione rigorosa degli orari di accesso dei mezzi pesanti all'area commerciale
 - divieto di insediamento di attività insalubri e rumorose
 - separazione delle reti fognarie
 - rispetto dell'Art. 7 dell'Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino
 - obbligo di realizzare strutture di captazione e accumulo delle acque meteoriche dimensionate in grado di raccogliere 10 litri di acqua meteorica per metro quadro di verde privato, purché sia dimostrata la disponibilità di adeguate superfici pavimentate
 - adozione di sistemi di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e smi
 - divieto di insediamento di attività che prevedano gestione e movimentazione di materie prime pericolose
 - adozione di sistemi di gestione intelligente della illuminazione esterna e di quella degli spazi comuni per il contenimento dell'inquinamento luminoso
4. di prescrivere quali vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale quanto segue:
- a) nello scenario di realizzazione di edifici a destinazione commerciale con superficie di vendita superiore a 6000 m2 ai sensi della DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e smi all'art. 15, dovrà essere assunto il pertinente Protocollo ITACA e verificato il raggiungimento del punteggio 3;
 - b) ai sensi del vigente PRG, quali prescrizioni generali per l'ambito, che i risultati delle indagini eseguite nelle aree a verde in terrapieno siano confrontati con i valori di cui alla colonna A "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" della tabella 1, Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) ai sensi dell'art. 5 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano di Classificazione Acustica, l'attuazione della trasformazione nell'ambito in oggetto dovrà avvenire realizzando contestualmente a carico del proponente interventi di risanamento acustico in particolare su corso Settembrini, da dettagliarsi nel quadro del progetto esecutivo delle opera di urbanizzazione;

- d) ai sensi del D.M. 06/09/1994, nel caso in cui la destinazione d'uso delle aree sottoposte ad interventi di messa in sicurezza permanente dei materiali contenente amianto sia assimilabile o equiparabile a "strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali possa derivare una esposizione a fibre aerodisperse", di mettere in atto un programma di controllo e manutenzione, secondo le indicazioni di cui al Capitolo 4 dell'Allegato al medesimo D.M. 06/09/1994;
- e) sulla base delle procedure di cui alla parte IV , titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conseguimento di livelli di risanamento idonei alle nuove destinazioni insediabili nella Zona A, i progetti di bonifica in atto dovranno assumere lo scenario insediativo definito dal PEC; qualora nello stesso fosse prevista una destinazione d'uso diversa da quella prevista negli scenari indicati dai progetti di bonifica già approvati, dovrà essere prevista la presentazione e la successiva l'approvazione da parte del Comune di una variante ai progetti medesimi;
- f) ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. per la attività di rimozione di materiali contenenti amianto è necessario prevedere un piano di lavoro per la gestione dei materiali;
- g) ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;
- h) ai sensi dell'art. 48, c. 2 del Regolamento Edilizio dovranno essere previsti previste aree di parcheggio per la sosta bici in misura non inferiore all'1% della superficie utile lorda oggetto di intervento al coperto e dotati di dispositivi di sorveglianza/custodia;
- i) come stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12, all'art. 31 e all'art. 37;dovranno essere previsti, in fase di progetto, e adottati, in fase di esercizio, tutti gli accorgimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti e igiene urbana;

5. di richiedere, quali condizioni per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche sulla scorta del principio di precauzione (art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) quanto segue:

- a) le aree verdi in cessione alla Città, fatto salve eventuali indicazioni dei progetti di bonifica approvati ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte IV titolo V, dovranno essere realizzate in piena terra (non potendosi invece così definire la soluzione che preveda il riporto di uno strato di terreno di spessore pari a circa 50 cm), previa rimozione dei manufatti esistenti, al fine di garantire una maggiore permeabilità all'area nonché una migliore qualità e sviluppo del verde urbano, tenuto conto degli impegni della Città in merito all'adattamento ai cambiamenti climatici (Mayors Adapt). È fatta eccezione per le porzioni per le quali il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione evidenzia come la Città non intenda disfarsi di tali manufatti perché destinati ad esempio a sottofondazione di viabilità, parcheggi o impianti sportivi (mantenendo le loro caratteristiche di impermeabilità o resistenza meccanica), nonché per le porzioni per cui sussistano evidenti ragioni tecniche che ne impediscano la rimozione (come evidenziato dai Proponenti per la copertura del sottopasso); in tal caso sono fatti salvi gli eventuali obblighi di legge derivanti dalla loro permanenza in situ in relazione agli esiti della caratterizzazione dei manufatti stessi;
- b) anche in considerazione delle quote aggiuntive di traffico indotto, oltre alla realizzazione della nuova viabilità ciclabile e in particolare il tratto della Circolare 4 prevista dal Biciplan, approvato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale 04294 del 18 ottobre 2013, dovranno essere previsti gli adeguati collegamenti della mobilità ciclopeditone di scala metropolitana (ai sensi dell'art. 42 delle NdA del PTC2 - Tavola n. 3.1 del PTC2 asse di via Settembrini e di strada del Portone);
- c) dovrà essere raggiunto per i nuovi edifici commerciali, residenziali e terziari quanto meno del livello 2.5 del pertinente "Protocollo Itaca", o un dimostrabile livello equivalente medio alto di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici, anche al fine di promuovere l'utilizzo di tecniche di costruzione, materiali e tecnologie per

l'approvvigionamento energetico che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale;

- d) in particolare quali soluzioni progettuali si richiede di valutare l'installazione di tetti verdi sulla copertura degli edifici al fine di combattere l'effetto isola di calore, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici (Mayors Adapt); dovrà inoltre essere valutata l'estensione dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali complementariamente al raggiungimento del livello del "Protocollo Itaca" richiesto (o dimostrabile livello equivalente); per le soluzioni energetiche dovranno essere valutate le soluzioni indicate dalla Città Metropolitana in merito alla geotermia, ovvero ricorrendo prioritariamente a sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento d'ambito e dovrà essere previsto anche per l'UMI 4 il recupero e riuso delle acque meteoriche;
- e) deve essere prevista la messa a dimora di nuove alberature quantificata secondo le metodologie definite dagli uffici della Città ai sensi della Deliberazione Giunta Comunale del 22 luglio 2014 n. mecc. 2014 03377 di approvazione delle linee di indirizzo per le compensazioni degli impatti determinati in termini di emissioni di CO₂;
- f) visto il carattere pubblico che rivestirà la residenza universitaria si richiede che la struttura venga dotata del marchio ambientale comunitario Ecolabel europeo;
- g) la realizzazione delle nuove aree verdi e piantumazioni dovranno essere effettuate utilizzando preferibilmente specie autoctone, assumendo le modifiche al progetto del verde definite nel corso della Conferenza;
- h) con riferimento al Protocollo APE, di cui la Città di Torino è firmataria, sia valutata l'applicazione, tra quelli applicabili, dei criteri APE e dei CAM per le opere di urbanizzazione e sistemazione delle aree che verranno cedute alla Città; inoltre dovrà essere assicurata l'autonomia energetica dell'ambito per quanto riguarda l'illuminazione pubblica anche mediante impianto fotovoltaico con accumulo ovvero l'approvvigionamento di energia elettrica dovrà provenire esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili (mitigazione dei cambiamenti climatici – Covenant of Mayors);

- i) è opportuno che il progetto delle opere di pavimentazioni delle eventuali aree pubbliche interne agli isolati formati dagli edifici, preveda l'adozione di materiali e accorgimenti tecnici tali da non ostacolare l'utilizzo di mezzi meccanici per lo spazzamento, compatibilmente con l'uso previsto, con le soluzioni tecniche utilizzabili e con le risorse economiche disponibili;
- j) per la gestione dei cantieri, così come indicato nei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale:
- siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera;
- siano adottate idonee misure di mitigazione per la dispersione di polveri e di contenimento delle emissioni delle stesse;
- siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche;
6. di approvare il Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale da integrarsi a cura dei soggetti proponenti con il confronto con l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità con i seguenti dati:
- a) con riferimento al protocollo sperimentale ITACA a Scala Urbana trasmesso al Proponente:
- per la parte di livello di contesto l'indicatore SF.6 (Conservazione del suolo);
 - per la componente di MOBILITA' E ACCESSIBILITA' gli indicatori: SM.1 (Disponibilità di percorsi ciclabili sicuri), SM.2 (Contiguità dei percorsi ciclabili e veicolari), SM.6 (Accesso al trasporto pubblico), SM.8 (Accessibilità dei percorsi pedonali), SM.9 (accessibilità alla mobilità condivisa-bike sharing) ed SM.10 (accessibilità alla mobilità condivisa - car sharing elettrico);
 - per la componente di AMBIENTE – ACQUA- gli indicatori proposti AA.1 (Permeabilità del suolo) ed AA.2 (Intensità del trattamento delle acque);
 - per la componente di BIODIVERSITA' l'indicatore AB.3 (Uso di vegetazione locale);
 - per la componente ENERGIA l'indicatore AE1 (Energia primaria per il riscaldamento) e AE2 (Energia primaria per il raffrescamento);
 - per la componente di SOCIETA' ED ECONOMIA l'indicatore EE.4 (Flessibilità d'uso);

- per la componente CULTURA E BENESSERE gli indicatori EC.1 (Disponibilità di spazi verdi) ed EC.3 (Sicurezza dei percorsi pedonali);
- b) con riferimento a specifiche criticità dell'ambito in esame:
 - risultati della caratterizzazione ambientale per escludere la presenza di materiali contenenti amianto delle porzioni di area non oggetto di intervento di bonifica, al fine della loro corretta gestione;
 - progressiva verifica dell'indice di densità urbanistica relativamente all'occupazione della fascia cuscinetto, costituendo il 12,5% soglia vincolante all'approvazione dei progetti per la realizzazione dei fabbricati;
 - Indicatore Comune Europeo n.4, (cfr. Agenda 21L) relativo alla fruibilità dei servizi da parte dei residenti e dei futuri residenti.

e inoltre:

- c) con riferimento alle proposte circa le attività di monitoraggio nell'ambito degli interventi di bonifica: di rinviare alle decisioni che saranno assunte nei procedimenti, avviati o da avviarsi, ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte IV titolo V;
- d) con riferimento alla fase di cantiere di prendere atto di quanto proposto, rivisto secondo le indicazioni di ARPA Piemonte.

L'attuazione delle attività di monitoraggio, a carico del Proponente, deve prevedere la redazione di rapporti di monitoraggio, da presentarsi trimestralmente per le fasi di cantiere e annualmente per le fasi di attuazione; i risultati di monitoraggio iniziale (T0) del set di indicatori individuato, così come precedentemente modificato, dovranno essere presentati contestualmente alla presentazione del primo permesso di costruire;

7. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il Rapporto Ambientale, di valutare il piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, previa revisione, come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
8. di precisare che l'individuazione delle soluzioni progettuali di dettaglio per le aree in cui è previsto il progetto di messa in sicurezza permanente interessate dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e posa dei sottoservizi saranno meglio formulate nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni, coerentemente con i procedimenti attivati ai sensi del

D.Lgs. 152/06, Parte IV Titolo V, con l'obiettivo di escludere interferenze con l'intervento di messa in sicurezza, mantenendo un franco opportuno e una sezione libera adeguatamente segnalata e confinata, a disposizione per la realizzazione e futura implementazione dei sottoservizi stessi. A tal fine potrà essere valutata una diversa modulazione dei volumi considerando il mantenimento di quote dei materiali al di sotto delle fondazione degli edifici a destinazione commerciale/industriale, anziché al di sotto delle aree a destinazione a servizi in cessione alla Città;

9. di rammentare che alcuni degli interventi previsti nella variante in oggetto (ad esempio i parcheggi, centro commerciale, la viabilità, eventuali pozzi e impianti geotermici ecc.) potrebbero essere sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 e smi qualora rientrassero in una o in più delle categorie progettuali previste dalla legge suddetta;
10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
11. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
12. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, - 3 NOV. 2016

IL DIRIGENTE

dell'Area Ambiente

Enrico Bayma





CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
AREA INFRASTRUTTURE
SERVIZIO URBANIZZAZIONI

PP.
(u/19)

Divisione Infrastrutture e Mobilità Area Infrastrutture Servizio Urbanizzazioni		
Prot.	4341	
Cat.	06	Cl. 50 Fasc. 15
Data	20 FEB. 2019	
Numero e classifica di protocollo devono essere citati nella risposta		

0143-

CITTÀ DI TORINO AREA COMMERCIO SERV. ATTIVITÀ ECON. e di SERVIZIO SUAP - PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	
04 LUG 2019	
☐ Partenza	☒ Arrivo
Prot. n.	2846
Class.	8.42.10/7

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Area Commercio
Servizio Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico Attività Produttive,
Pianificazione Commerciale

Alla c.a. Dirigente
Dott.ssa Daniela Maria Vitrotti

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento di Localizzazione Urbano Periferica non addensata L2 "Mirafiori".
Pratica prot. 2636 del 17.01.2019
Richiedente NOVACOOP S.c.
Sito: ZUT AMBITO 16.34 MIRAFIORI - Torino
Parere.

Vista la richiesta di cui all'oggetto, si ritiene ammissibile la proposta avanzata. Tuttavia si rileva che, come specificato nell'elaborato denominato "01. Ulteriori Opere di Urbanizzazione", il perimetro della L2 ricomprenda parte di aree già oggetto di opere di Urbanizzazione - da realizzarsi a scomputo degli oneri dovuti - approvate con Deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2016 05336/009 del 22 novembre 2016 avente per oggetto "PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE - AMBITO 16.34 MIRAFIORI A. APPROVAZIONE."

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Servizio Mobilità
Arch. Giuseppe SERRA

Il Dirigente
Servizio Urbanizzazioni
Arch. Bruna Cavaglià

Il Direttore della Divisione
Ing. Roberto BERTASIO



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Torino

Piazza San Giovanni, 5 - 10122 Torino - Tel. 011011 33129 / 33346 - Fax 011011 33192
www.comune.torino.it mail urbanizzazioni@comune.torino.it Pec Infrastrutture.Mobilita@cert.comune.torino.it
\\domtociusced01\LLPP-Urbanizzazioni\Pec\119 - Centro del Design - Mirafiori\Zona A_CENTRO
DESIGN\ZONA A_Novacoop\parere_ampl_L2.doc

Copia di lavoro priva di valore giuridico

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

- 1 - Ambito Regaldi - Zona di trasformazione
- 2 - ZUT 6.6 Bertolla - Sub ambito 1
- 3 - Ambito Mirafiori 18.34 - ZUT Riquadrificazione zona A
- 4 - Piazza Streflori
- 5 - Riquadrificazione dell'interno della stazione FS Rebeusengo
- 6 - Ambito 2.8 - Romana Ior 2
- 7 - Ambito 9.36 - Scalo Vanchiglia
- 8 - Manifatture Tabacchi
- 9 - Ambito Cavalierizza Reale - Piano Unitario di Riquadrificazione
- 10 - Gondrand - Zona Urbana di Trasformazione 5.10/S apta 4
- 11 - Cascine Fossate
- 12 - Corso Marche

LEGENDA

	Tracciato principale linea 2 della metropolitana di Torino
	Tracciato di servizio verso l'area di deposito
	Tracciato prolungamento sud-ovest linea 2 della metropolitana di Torino - da studio di fattibilità
	Tracciato prolungamento nord-est linea 2 della metropolitana di Torino - da studio di fattibilità
	Stazione della linea 2 della metropolitana di Torino
	Pozzi e manufatti della linea 2 della metropolitana di Torino


 Arre di deposito nel comune di Orbassano
 Confini comunali
 Trasformazione urbanistica

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 101–107

[illegible]

Alimentazione
SYSTRA
Alimentari
SCOTCHI
Alimentari
ALIMENTI
Alimentari
ALIMENTI

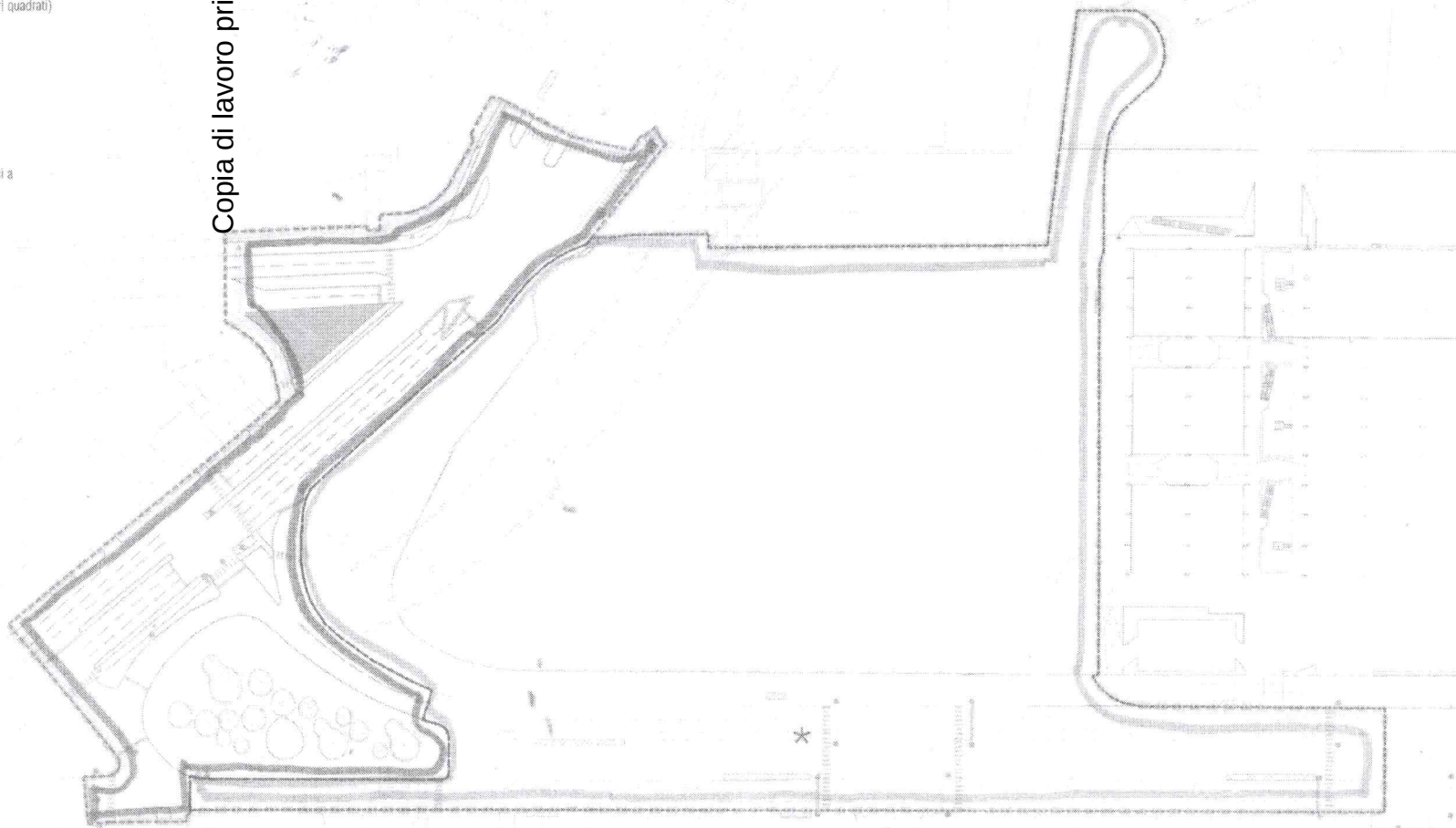
Comune di:		CITTA' DI TORINO	
		CITTA' DI TORINO	
data	14-12-2018		

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO LINEA 2									
URBANISTICA PLANIMETRIA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE									
Comune	Fase	Lab.	Quotipio	WGS	Tip	Numero	foglio	di	totale

Legenda

-  perimetro L2 (70500 mq)
-  perimetro opere private o pubbliche a carico della UMI A4 come da PEC approvato
-  perimetro ulteriori aree oggetto di opere di urbanizzazione
-  segnaletica orizzontale (conteggio in metri lineari)
-  segnaletica orizzontale (conteggio in metri quadrati)
-  simbolo pista ciclabile
-  aree da destinare a verde
-  arbusti da piantumare
-  eventuale localizzazione dei servizi igienici a disposizione del capolinea

Copia di lavoro priva di valore giuridico



ZUT AMBITO 16.34 (MIRAFIORI A) _ UMI A4
ADDENDUM OPERE DI URBANIZZAZIONE

PROGETTISTI

DATA

SCALA

ELABORATO

N. ELABORATO

ULTERIORI OPERE DI URBANIZZAZIONE

01

2.3 Perimetrazione dell'area di riferimento

L'area oggetto di localizzazione L2 ha estensione complessiva di 70.500 mq.

Nell'immagine che segue è riportato uno stralcio planimetrico dell'area (perimetrata in azzurro) che ricomprende porzioni delle seguenti viabilità:

- C.so Settembrini;
- Strada del Portone;
- C.so Orbassano.

Copia di lavoro priva di valore giuridico



Figura 1: Perimetrazione Area L2 in colore azzurro

La perimetrazione cui si deve fare riferimento comprende le aree su cui specificatamente saranno realizzate le superfici commerciali della Localizzazione commerciale L2 e si estende al contesto urbano che, allo stato attuale, alla messa in esercizio delle attività previste e in prospettiva futura, deve essere considerato per poter garantire piena funzionalità ai nuovi interventi e alla parti di città interessate.

Come oltre meglio specificato nell'Inquadramento urbanistico, la concentrazione edilizia per la edificazione commerciale interessa la UMI A4 del più vasto Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla Zona A Mirafiori.

Nella UMI A4 è prevista la costruzione, nel rispetto delle previsioni ad ASPI del vigente PRGC, di un polo commerciale per 33.000 mq.slp, articolato a più livelli, e di una residenza universitaria per 5.000 mq.slp, con la dotazione dei necessari parcheggi.

La pianificazione urbanistica del PEC si è focalizzata nelle aree di concentrazione edilizia e in quelle, anche esterne al perimetro di intervento, strettamente necessarie alla sua funzionalità.



Cerca nella posta



6 di 5.872

piemontese, Mariella Russo <mariella.russo@regione.piemonte.it>, Gianfranco Verda <gianfranco.verda@regione.piemonte.it>, Pierdomenico Albanese <pierdomenico.albanese@regione.piemonte.it>, Simonetta Silvestri <simonetta.silvestri@comune.torino.it>

Ciao Marco, ciao Daniela

Dopo ampie riflessioni sulla vostra richiesta, siamo arrivati alla conclusione che:

- 1) è sicuramente un po' forzata l'inclusione di tutto l'incrocio tra corso Orbassano e via Settembrini (che sappiamo essere finalizzata a raggiungere artificialmente i 70.000 mq per andare in AdP);
- 2) tuttavia la perimetrazione che proponete non è difforme dalla nostra normativa, con la specifica che segue:
 - è corretta l'inclusione della viabilità nella L2 ove sono effettivamente previste opere su tali aree.

Chiaramente restano da approfondire, con dati dettagliati, tutte le verifiche relative alla definizione e ai parametri di cui all'art. 14 della DCR 563.

Un caro saluto.

Claudio

----- Messaggio originale -----

Da: Marco Alberto Assoro <marco.assoro@comune.torino.it>

LA PROPOSTA È RITENUTA AMMISSIBILE,
TUTTAVIA SI RITIENE CHE COME PRECITA
OGGI NON È ELABORATO DENOMINATO "OP. ULTE
RORI OPERE DI URBANIZZAZIONE" IL PERI
METRO DELLA L2 RICOMPRENDE PARTE
DI AREE GIÀ OGGETTO DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE, ALLINEARE CON IL P.E.C.

PAG 94 - REL EX ANTE
AREA INTERVENTO

ATT

PETRECCA



CITTA' DI TORINO

Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico

AREA COMMERCIO

Servizio Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico Attività Produttive,
Pianificazione Commerciale

Inoltro tramite DoquiActa

Spett.le **Area Urbanistica**
Via Meucci 4 - Torino

Spett.Le **Area Edilizia** **Copia di lavoro priva di valore giuridico**
P.zza San Giovanni n.5 - Torino

CITTA' DI TORINO			
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ			
SERVIZIO URBANIZZAZIONI			
Prot.	(3083)		
Cat.	06	Cl.	50
		Fasc.	15
Data	06/02/2019		

0419-

Spett.Le **Area Ambiente**
S. Adempimenti Tecnico Ambientali
Via Padova n.29
10152 TORINO

Spett.Le **Area Ambiente**
S. Politiche per l'Ambiente
Via Padova n.29
10152 TORINO

Spett.Le **Direzione Infrastrutture e Mobilità**
S. Mobilità
P.zza San Giovanni n.5 - Torino

Spett.Le **Direzione Infrastrutture e Mobilità**
S. Urbanizzazioni
P.zza San Giovanni n.5 - Torino

Spett.le **Area Verde**
S. Gestione Grandi Opere
Via Padova 29 - Torino

Oggetto: Richiesta di riconoscimento di Localizzazione Urbano-Periferica non addensata L2 "Mirafiori"
Pratica prot. 2636 del 17/01/2019
Richiedente: NOVA COOP S.c.
Sito: ZUT AMBITO 16.34 MIRAFIORI - Torino
Trasmissione documentazione

Si comunica che in data 15/01/2019, prot. Suap 2636/2019, è pervenuta la richiesta presentata dalla Nova Coop S.C. per l'avvio della procedura di cui all'Accordo di Programma ex art.34 D.Lgs.267/2000 finalizzato al riconoscimento di una Localizzazione Urbano-Periferica non addensata L2 nell'area ZUT AMBITO 16.34 MIRAFIORI ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. 14 dell'allegato A alla D.C.R. 563-13414/1999 s.m.l.



CITTA' DI TORINO

Si trasmette ai Servizi in indirizzo la documentazione tecnica pervenuta al fine di valutare congiuntamente, per quanto di competenza, se la richiesta sia ammissibile con riferimento allo strumento urbanistico vigente, ed eventualmente avviare la procedura prevista dal comma 4 dell'art.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 45-6097/2013.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro in merito e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Maria VITROTTI

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005*

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Allegati – documentazione elettronica:

Trasmissione Valutazione Ex Ante TNE_revPDclean.pdf
Relazione ex ante_201812_R.pdf

Arrivo: AOO A2000A, N. Prot. 00002608 del 05/03/2020



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA

125 FEB. 2019
Prot.n. 1600 del
Cat. 8.40.1.2
(da citare nella risposta)

Alla Divisione Commercio, Lavoro, Turismo,
Attività Produttive e Sviluppo Economico
Area Commercio
Servizio Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico per le Attività Produttive
Copia di lavoro priva di valore giuridico
Pianificazione Commerciale
Via Meucci, 4
10121 Torino

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento di nuova Localizzazione Urbano – Periferica non addensata L2 “Mirafiori” – Pratica protocollo 2636/2019 del 17/01/2019 – Richiedente NOVA COOP S.c. – Z.U.T. Ambito 16.34 “Mirafiori” - **Trasmissione parere**

In riferimento alla richiesta pervenuta si riferisce che nulla si ha da rilevare per gli aspetti di natura strettamente edilizia demandando, nel merito, alle valutazioni di ammissibilità rispetto allo strumento urbanistico vigente ai Servizi di competenza.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Silvia Fantino

Il Dirigente
Arch. Mauro Cortese



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE URBANISTICA E TERRITORIO
Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani
Servizio Strategie Urbane

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO			
Prot.	596	Data	15/2/2019
Tit.	6	Cl.	10
		Fasc.	8
PARTENZA 93			

Divisione Commercio, Lavoro, Turismo,
Attività Produttive e Sviluppo
Economico
Area Commercio
Servizio Attività Economiche e
di Servizio – SUAP –
Piazzale del Lavoro, 4
Via Meucci, 4 Torino
c.a. dott. Marco Assoro

Torino, 11/02/2019

Riferimento n. 27_P/2019 (C)

Autrice: ma.moscariello

**OGGETTO: Richiesta di riconoscimento di Localizzazione Urbano-Periferica non addensata L2
“Mirafiori”. Richiesta ammissibilità domanda.**

Con riferimento alla Vs. nota del 1.02.2019 Prot. n.428 (rif. Vs. Prot. 2636/2019 del 17/01/2019), con la quale viene richiesto di valutare, l'ammissibilità della richiesta di riconoscimento di Localizzazione Urbano-Periferica L2 nell'area “Mirafiori”, in relazione alle previsioni di Piano Regolatore, si segnala quanto segue.

L'area interessata dall'intervento è classificata dal P.R.G. come Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) Ambito 16.34 Mirafiori, la cui attuazione viene normata dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 marzo 2011 e dal Piano Esecutivo Convenzionato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 22.11.2016 (mecc. 2016 05336/009).

In particolare il P.E.C. individua l'Unità Minima di Intervento UMI A4 nella quale è prevista una SLP pari a 38.000 mq destinata ad attività ASPI, che comprende le attività di commercio al dettaglio (art.3 punto 4 A1 delle NUA), di cui 5.000 mq con destinazione Edilizia Universitaria. L'attuazione della suddetta UMI, da attivarsi autonomamente mediante



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE URBANISTICA E TERRITORIO
Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani
Servizio Strategie Urbane

distinti titoli abilitativi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., avviene secondo le modalità indicate nella convenzione urbanistica ad oggi non stipulata.

Tutto ciò premesso, si conferma, pertanto, che la destinazione urbanistica prevede attività commerciali in quantità compatibili con l'istanza di riconoscimento di Localizzazione Urbano-Periferica L2.

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

La Funzionaria Tecnica
arch. Maria Antonietta MOSCARIELLO

La Posizione Organizzativa
arch. Liliana MAZZA

Il Dirigente
Area Urbanistica e Qualità degli
Spazi Urbani
arch. Rosa GILARDI



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Torino
City of Design

Via Meucci, 4 - 10141 Torino - tel. +39.011.44424 - fax +39.011.4430441
e-mail: ma.moscariello@comune.torino.it

Protocollo n. 00017944/2020

Torino, 03 marzo 2020

Al Responsabile del Procedimento
dott. Claudio MAROCCO
Regione Piemonte
Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Al Comune di Torino
Servizio Attività Economiche e di Servizio
dott.ssa Daniela Maria Vitrotti
commercio@cert.comune.torino.it

Oggetto: Comune di Torino – Accordo di programma per riconoscimento Localizzazione L2 – Mirafiori (ex art. 34 D.Lgs. 267/2000, artt. 11 e 15 L. 241/1990, art. 14 D.C.R. n. 191/2012).
Condivisione schema di Accordo di programma. (rif. nota 27/02/2020 prot. 2046/20).

In relazione ai contenuti dello schema di Accordo di programma trasmesso con la nota citata all'oggetto, si prende atto che nel testo sono stati tenuti in considerazione gli elementi rappresentati nel Parere preliminare formulato in data 24 gennaio 2020 (ns. Prot. 6406/2020).

Per quanto di competenza si condivide il testo dell'Accordo di programma in oggetto.

Si resta a disposizione per quanto attiene al prosieguo e alla conclusione della procedura.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Direzione Territorio e Trasporti
Ing. Giannicola Marengo
sottoscritto con firma digitale

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il riconoscimento delle localizzazioni "L2 – localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate" che avviene tramite la sottoscrizione di un Accordo, nell'ambito del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla Deliberazione di Consiglio regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414/1999 e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 2 luglio 2013 recante *"Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di Accordo di Programma in attuazione della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i."*.

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario.

Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati personali:

- resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- saranno conservati, per il periodo di conservazione previsto per il procedimento di stipula dell'Accordo di programma.
- non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

La presente informativa è resa esclusivamente per quanto di competenza della Regione Piemonte, senza effetti sugli altri Enti istituzionali coinvolti nel procedimento.